

**CHECKLIST DEI NUOVI ADEMPIMENTI PER I GIUDICI
E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, INTRODOTTI
DAL D.LGS. 149/2022 NELL'AMBITO DEL PROCESSO
CIVILE**

Sommario

	<i>Pag.</i>
Introduzione	4
Parte prima	
CHECKLIST DEI NUOVI ADEMPIMENTI PER I GIUDICI E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, INTRODOTTI DAL D.LGS. 149/2022, NEL PROCEDIMENTO DEDICATO AL CONTENZIOSO CIVILE GENERALE	7
1. Delle udienze	8
2. Dell'introduzione della causa	14
3. Dell'istruzione della causa	25
4. Della decisione della causa	40
5. Del procedimento semplificato di cognizione	49
Parte seconda	
CHECKLIST DEI NUOVI ADEMPIMENTI PER I GIUDICI, IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E I FUNZIONARI ADDETTI ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO, INTRODOTTI DAL D.LGS. N. 149 DEL 2022, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE	57
1. Il nuovo art. 403 c.c.	58
2. Su alcuni aspetti relativi al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio	60
3. Il nuovo ambito di cognizione del giudice tutelare	62
4. Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie	65
A. Riferimenti generali in tema di riparto di competenza	68
B. Il procedimento in senso stretto	77
C. Tutore e curatore del minore	80
D. Curatore speciale del minore	82
E. Ascolto del minore	82
5. Disposizioni speciali	85
A. Procedimenti in cui sono allegati fatti di violenza domestica o di genere	85
B. Procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di	85

regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni	88
C. Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno	93
D. Assenza e morte presunta	95
E. Disposizioni relative a minori, interdetti e inabilitati	98
F. Rapporti patrimoniali tra coniugi	100
G. Ordini di protezione contro gli abusi familiari	102
6. Il reclamo avverso le autorizzazioni notarili	105

INTRODUZIONE

Mentre i precedenti studi condotti nel contesto del Progetto “Giustizia Agile” hanno riguardato il funzionamento in concreto di tre dei tribunali del distretto di Firenze (Pisa, Lucca e Livorno) e, in particolare, l’inserimento in organico dei funzionari assunti ex D.L. 80/2021 quali addetti all’Ufficio per il processo, quella qui presentata è una ricerca di più ampio respiro che consegue, prima, al disegno e, ora, all’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia (Legge delega n. 26 novembre 2021, n. 206) e dei relativi Decreti Legislativi attuativi n. 149 del 2022, n. 150 del 2022 e n. 151 del 2022.

Mentre, prima, si trattava di studiare soluzioni riorganizzative, informatiche o logistiche funzionali al raggiungimento alle scadenze ravvicinate poste dal PNRR, degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato e di riduzione dei tempi del giudizio definiti in sede europea, ora, l’obiettivo è interpretare, familiarizzare e assorbire un complesso di interventi normativi che, tutti considerati, hanno riformato in modo profondo l’aspetto del procedimento giudiziale, sia civile che penale, e, più ampiamente, l’immagine degli uffici giudiziari.

Da una parte, infatti, la figura del funzionario addetto all’Ufficio per il processo viene riconosciuta e disciplinata come componente permanente dell’Ufficio per il processo (accanto al giudice onorario e al cancelliere), dall’altra parte, la Riforma interviene anche sugli aspetti procedurali, e questo profondamente e sia in ambito processual-civilistico che processual-penalistico. Per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza della giustizia e celerità nello *ius dicere*, quindi, il legislatore della riforma opera su due livelli, quello della riorganizzazione degli uffici giudiziari e quello delle modalità di celebrazione del processo, realizzando sia una riforma interna agli uffici giudiziari, che avrà un maggiore o un minor impatto a seconda dello *status quo ante* dei singoli tribunali, sia una riforma di sistema, indipendente dallo stato di pregressa efficienza o inefficienza dei tribunali e di cui tutti gli attori del processo si trovano a dover prendere atto.

Il lavoro qui proposto, quindi, è il risultato, prima, dell’individuazione degli snodi essenziali della Riforma e, in particolare, degli adempimenti più rilevanti introdotti nella scansione processuale, poi dell’elaborazione, in riferimento a ognuno di tali istituti (nuovi o modificati), di una *check list* volta a evidenziare i compiti attribuiti agli attori del processo in funzione dell’avanzamento (o della definizione) della causa in conformità alle norme considerate.

Nel dettaglio, con precipuo riferimento agli istituti considerati, il lavoro si suddivide in due parti, la prima dedicata alle norme del codice di procedura generalmente valide per le controversie civilistiche, la seconda dedicata a tutte le modifiche, tanto del codice civile quanto del codice di rito, in materia di diritto di famiglia, con un *focus* sul nuovo Titolo IV-*bis*, inserito nel Libro II del codice di procedura civile, e dedicato al “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

Più in dettaglio, la prima parte si suddivide ulteriormente in cinque paragrafi, ciascuno dedicato a passaggi processuali selezionati perché maggiormente innovativi e sfidanti per gli adempimenti che impongono agli attori. In particolare, il Paragrafo I si concentra sulla formalizzazione, dopo la “sperimentazione” avvenuta durante la fase emergenziale, delle modalità di udienza alternative rispetto alla presenza fisica e contestuale delle parti e del giudice.

Il Paragrafo II analizza le modalità più rilevanti introdotte dal legislatore della Riforma nella fase di introduzione della causa e tra cui, in particolare, la nuova fase “preparatoria”, con gli adempimenti di cui agli artt. 171-*bis* e 171-*ter*, che anticipa la prima udienza di comparizione.

Nel Paragrafo III, poi, si colloca l'analisi delle principali modifiche apportate dalla riforma alla fase di istruzione della causa, dalla nuova fisionomia data all'udienza di prima comparizione alla rimessione della causa in decisione, passando per l'abrogazione dell'art. 190 c.p.c

Il Paragrafo IV, quindi, seguendo la scansione del processo, è dedicato alla fase decisoria e, in particolare, ai diversi moduli decisionali percorribili a conclusione del procedimento avanti il giudice in composizione monocratica come anche davanti al giudice in composizione collegiale.

Il Paragrafo V, infine, è interamente dedicato al nuovo procedimento semplificato di cognizione, introdotto in sostituzione del rito sommario di cui agli artt. 702-bis e ss.

La seconda parte del lavoro, invece, è a sua volta suddivisa in sei paragrafi.

Il Paragrafo I funge da elemento di raccordo tra le modifiche introdotte dalla legge delega e quelle introdotte con il D.Lgs. n. 149 del 2022; esso, infatti, esamina il nuovo art. 403 c.c.

I Paragrafi II e III analizzano, rispettivamente, alcuni aspetti relativi al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e il nuovo ambito di cognizione del giudice tutelare. Si tratta di interventi che incidono perlopiù su norme del codice civile.

Il Paragrafo IV è destinato all'analisi del procedimento generale in materia di persone, minorenni e famiglie. Si individuano prima di tutto alcune regole in punto di riparto di competenza, individuando un *trait d'union* con la prima parte. Quindi si analizza il procedimento comune in materia di persone, minorenni e famiglia. Sono poi approfonditi alcuni istituti riconducibili alla tutela – sostanziale e processuale – del minore, quali il tutore e il curatore, il curatore speciale e l'ascolto del minore.

Nel Paragrafo V sono analizzate alcune procedure per le quali si applicano anche regole specifiche, ossia: a) i procedimenti in cui sono allegati fatti di violenza domestica o di genere; b) i procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno; c) i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni; d) i procedimenti per l'accertamento dell'assenza o morte presunta; e) le disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati; f) quelli per regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi; g) infine i procedimenti per gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Chiude il lavoro il Paragrafo VI, che, muovendo dall'art. 21 del D.Lgs. 149/2022, esamina il ruolo del tribunale in sede di reclamo avverso le autorizzazioni rilasciate dai notai roganti per gli atti di volontaria giurisdizione.

Approfondendo, poi, gli aspetti metodologici, l'analisi di ogni istituto trattato consta di due momenti: una presentazione teorico-scientifica, volta a ricostruire l'*intentio legis* come anche a far emergere alcune prime criticità applicative e, di seguito, l'elaborazione - come anticipato - di una checklist di taglio pratico stilata immaginando la norma nella sua concreta applicazione ed evidenziando gli specifici adempimenti e interventi di spettanza dei singoli attori del processo. Si è inteso operare in aderenza al testo normativo, seguendo l'*iter* logico e cronologico tracciato dal legislatore. Parimenti, però, l'attenzione dedicata alle norme e la riflessione sulle modalità di effettiva applicazione ha permesso di dedurre, tra le righe del testo normativo, alcuni adempimenti ulteriori, che si è inteso evidenziare (anche graficamente con l'uso delle parentesi quadre) e dei quali si è ritenuto di poter ipotizzare l'attribuzione a un

soggetto piuttosto che a un altro. Di tali ulteriori adempimenti alcuni, perché di raccordo o comunque strumentali al concreto compimento del singolo passaggio processuale, sono parsi attribuibili, quantomeno in astratto sulla base dell'art. 5 del D.Lgs. n. 151 del 2022, ai funzionari addetti all'Ufficio per il processo. Nella consapevolezza dell'autonomia con cui ciascun tribunale organizza l'Ufficio per il processo - autonomia riscontrata anche nel corso delle osservazioni condotte a Pisa, Lucca e Livorno - si è inteso, quindi, evidenziare dove la detta mansione potrebbe essere assegnata all'Ufficio e, in particolare, ai funzionari addetti.

Per facilitare la fruizione delle checklist e, quindi, la comprensione della ripartizione dei compiti tra gli attori del processo e, così anche, la visualizzazione delle dinamiche di relazione tra gli stessi, si è ritenuto di evidenziare il "soggetto" chiamato a operare con un colore identificativo.

Per chiarezza, quindi, si riporta la legenda degli accorgimenti grafici adottati.

Legenda

in nero = attività non attribuite dalle norme ad un soggetto specifico

in rosso = attività del giudice

in blu = attività del Presidente del Tribunale

in verde = attività del giudice tutelare

in marrone = attività del tribunale per i minorenni

in arancione = attività della cancelleria (se il Codice lo indica espressamente)

in viola = attività che si presume possano essere svolte dai funzionari UPP

[testo] = adempimenti non indicati dal Codice ma estrapolati in sede di analisi

PARTE PRIMA

Checklist dei nuovi adempimenti per i giudici e il personale amministrativo, introdotti dal D.Lgs. 149/2022, nel procedimento dedicato al contenzioso civile generale

Come anticipato in apertura, questa prima parte del lavoro è dedicata all'elaborazione di checklist atte a illustrare, dal punto di vista del loro concreto svolgersi, le principali modifiche e novità apportate dal legislatore della riforma al procedimento *rectius* ai procedimenti, compreso il rito semplificato di cognizione, destinati alla celebrazione delle cause rientranti del contenzioso civile generale, con esclusione, quindi, delle controversie attinenti alla sfera della persona e della famiglia alle quali è dedicata la seconda parte del lavoro.

Rinviando alla trattazione dettagliata che segue, nel processo riformato il legislatore valorizza un'idea di udienza - anche, ove possibile, telematica - come momento "a valle", collocato dopo le verifiche preliminari *ex art. 171-bis c.p.c.* e le memorie istruttorie *ex art. 171-ter c.p.c.*, quanto all'udienza di prima comparizione, e dopo gli atti difensivi conclusionali quanto all'udienza di rimessione della causa. L'udienza è da celebrarsi non quale appuntamento formale ma in quanto snodo processuale funzionale all'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale, e sede anche dell'opzione, su richiesta delle parti o d'ufficio, di moduli procedurali alternativi, semplificati, quando avviene il passaggio al procedimento semplificato di cognizione, o sommari, laddove sussistano i presupposti per l'adozione delle ordinanze *ex art. 183-ter e 183-quater*.

Benché, nel rito ordinario, il termine che intercorre tra la notificazione della citazione e la prima udienza sia più lungo di quello di cui al vecchio art. 163 c.p.c., il legislatore delinea un *iter* cadenzato, il cui avanzamento più o meno celere è condizionato dall'esercizio, da parte del giudice, di poteri direzionali connotati da discrezionalità, l'impiego della quale, a sua volta, impone al giudice un'approfondita conoscenza della causa nella sua introduzione ed evoluzione.

Nell'ottica di pensare la riforma *in atto*, i paragrafi che seguono sono dedicati a evidenziare le mansioni che sostanziano i procedimenti, ordinario e semplificato, nelle varie fasi (introduttiva, preparatoria, di trattazione e decisionale) e il cui adempimento soltanto è a garanzia di un procedimento legale, ossia rispondente al dettato normativo e alle intenzioni del legislatore.

Paragrafo I DELLE UDIENZE

Riferimenti normativi: artt. 127, 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c.

1. Premessa

La c.d. Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), in ossequio a quanto dettato dalla Legge 206/2021, ha introdotto nuove modalità di udienza, già sperimentate nel contesto della legislazione emergenziale.

A tal fine, nella II sezione del Libro I delle disposizioni generali del Codice di procedura civile, ha aggiunto un terzo comma all'art. 127 c.p.c. "*Direzione dell'udienza*"), ed ha introdotto due nuovi articoli: l'art. 127-*bis* cpc, rubricato "*Udienza mediante collegamenti audiovisivi*" e l'articolo 127-*ter* c.p.c. rubricato "*Il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*". Come si vedrà nel dettaglio, la decisione sulle modalità di svolgimento dell'udienza è rimessa alla discrezionalità del giudice, anche qualora tutte le parti costituite richiedano la sostituzione dell'udienza in presenza con il collegamento audiovisivo a distanza. Nella scelta della modalità di svolgimento dell'udienza, il giudice dovrà in particolare tener conto "*dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza*".

2. Art. 127 c.p.c. (modificato) – Direzione dell'udienza

TESTO	<p>I <i>L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.</i></p> <p>II. <i>Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.</i></p> <p>III. <i>Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>Sulla scorta dell'esperienza emergenziale, il legislatore della Riforma ha previsto che il giudice possa decidere, nell'ottica di uno svolgimento più celere e proficuo svolgimento del p processo, che le udienze avvengano mediante collegamenti audiovisivi ovvero tramite il deposito di note telematiche. La norma è diretta a garantire strumenti che possano assicurare uno svolgimento più veloce del processo ed ottimizzare i tempi e le attività processuali. Essa richiede dunque l'apporto degli strumenti informatici e l'utilizzo degli stessi da parte degli operatori giudiziari, magistrati, cancellieri ed addetti UPP</p>
CHECKLIST	<p>- il giudice o il presidente del collegio</p> <ul style="list-style-type: none"> • dirige l'udienza e adotta i provvedimenti atti a garantire che l'udienza si svolga in modo ordinato e proficuo. • il giudice regola la discussione e fissa i punti su cui deve svolgersi. • il giudice, se la ritiene sufficiente, dichiara chiusa l'udienza. • il giudice, quando ricorrono le condizioni di cui agli articoli

	<p>successivi, può disporre che l'udienza avvenga mediante collegamenti audiovisivi o a distanza o sia sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.</p> <p>La cancelleria comunica alle parti costituite la decisione del giudice di svolgere l'udienza mediante collegamenti audiovisivi o a distanza o sia sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.</p> <p>È ipotizzabile che l'addetto UPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisponga gli strumenti per il collegamento audiovisivo; • supervisioni allo svolgimento delle udienze tramite collegamento audiovisivo; • coadiuvi il giudice nella verifica del deposito delle note scritte e nell'esame delle stesse note scritte anche ai fini degli adempimenti dei cui articoli successivi
--	--

3. Art. 127-bis c.p.c. (nuovo) – Udienza mediante collegamenti audiovisivi

TESTO	<p>I. <i>Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.</i></p> <p>II. <i>Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.</i></p> <p>III. <i>Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>Il potere direttivo attribuito al giudice dall'art. 127 incontra tuttavia un limite espresso all'art. 127-bis, comma 1, c.p.c.: il legislatore della riforma, infatti, impedisce lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza ogni qualvolta sia richiesta la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Ciò accade, ad esempio, quando all'udienza debbano essere escussi i testimoni: in tal caso, secondo il dettato normativo, l'udienza dovrà celebrarsi necessariamente in presenza. A completamento di quanto previsto dall'art. 127-bis c.p.c., l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. detta analiticamente le modalità tecniche che debbono caratterizzare</p>

	<p>lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Secondo il legislatore della riforma è fondamentale che l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza si svolga secondo modalità tecniche idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti coinvolte. Nel caso di udienze non pubbliche, deve essere altresì assicurata la riservatezza del procedimento. Rispetto a quanto previsto dalla normativa emergenziale, il legislatore della riforma, all'art. 196-<i>duodecies</i>, comma 4, disp. att. c.p.c., specifica altresì che <i>“il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento”</i>. Se ne desume che il giudice può anche partecipare all'udienza da luogo diverso rispetto all'ufficio giudiziario. Va da sé che, in caso di udienza “mista”, il giudice non potrà collegarsi da luogo diverso dall'ufficio giudiziario, ma dovrà presenziare all'udienza unitamente a coloro che vi partecipano di persona.</p>
CHECKLIST	<p>- Il giudice, con provvedimento da comunicarsi alle parti almeno 15 giorni prima dell'udienza, può disporre che questa si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza.</p> <p>- Il cancelliere dovrà effettuare la comunicazione alle parti costituite, le quali, entro i 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, potranno richiedere che l'udienza si svolga in presenza.</p> <p>- A fronte di tale richiesta, il giudice provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile (detti termini possono essere abbreviati qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza). Qualora detta richiesta pervenga solo da alcune delle parti costituite, il giudice ha altresì la facoltà di disporre che l'udienza si svolga con modalità “miste”, ossia alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo a distanza per le parti non richiedenti, le quali, comunque, hanno sempre la facoltà di partecipare poi in presenza.</p> <p>[Nel silenzio della norma, si può ipotizzare che gli addetti UPP possano avere le mansioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare il regolare svolgimento del collegamento audiovisivo; • predisporre, sin dall'inizio, i contatti sulla piattaforma; • vigilare sul corretto svolgimento del collegamento; • predisporre una bozza di decreto del giudice sulle opposizioni alla sostituzione della modalità di udienza; • predisporre una bozza di decreto che disponga una modalità mista di udienza.]

4. Art. 127-ter c.p.c. (nuovo) – Udienza mediante collegamenti audiovisivi

TESTO	<p>I. <i>L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non</i></p>
-------	---

	<p><i>richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.</i></p> <p>II. <i>Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.</i></p> <p>III. <i>Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.</i></p> <p>IV. <i>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</i></p> <p>V. <i>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>Oltre alle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, l'art. 127-ter c.p.c. introduce la possibilità che il giudice disponga di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte. Anche in questo caso, nella logica del legislatore della riforma, le note scritte, così come l'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, si considerano, nel loro scopo, equivalenti alle udienze in presenza. La norma consente al giudice di sostituire udienze già calendarizzate con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come pure stabilire, contestualmente alla fissazione dell'udienza, che in luogo di essa si depositeranno note scritte. Così come nel caso di udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, la Riforma Cartabia prevede che il giudice non potrà disporre la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte quando all'udienza debbano partecipare soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e degli ausiliari del giudice. In tali casi, l'udienza dovrà necessariamente celebrarsi in presenza. Di contro, il giudice è tenuto a disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte qualora la richiesta della modalità "cartolare" provenga da tutte le parti costituite. In ciò la disposizione differisce dalla norma sull'udienza telematica dove il giudice non è tenuto a disporre tale modalità d'udienza nemmeno a fronte di una concorde richiesta in tal senso delle parti. Rispetto alla normativa emergenziale, che consentiva il deposito di note scritte solo nei casi in cui non fosse richiesta la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori, la Riforma Cartabia elimina ogni vincolo in tal senso.</p> <p>La generalizzazione della facoltà di ricorrere al deposito di note scritte</p>

	<p>genera alcune criticità: se le note scritte possono certamente costituire un valido sostituto per alcune tipologie di udienze, quali, ad esempio, quelle di precisazioni delle conclusioni, secondo i primi commentatori della riforma, così come la dottrina sviluppatasi in relazione alla normativa emergenziale (che per l'appunto prevedeva le modalità di trattazione in discorso), le udienze prettamente di discussione non si ritiene possano essere sostituite dal deposito di note scritte. Ciò alla luce del fatto che l'udienza in forma "cartolare" non è equiparabile all'udienza in presenza, atteso che determina necessariamente il venir meno del requisito dell'oralità tipico delle udienze, soprattutto di discussione. Tal requisito, invece, può essere soddisfatto nel caso di udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.</p> <p>A corollario dell'impossibilità tecnica che deriva dello strumento «cartolare», si sollevano dubbi in merito alla possibilità che le note scritte siano effettivamente idonee a garantire un contraddittorio pieno tra le parti, in quanto, con tale strumento non risulta possibile, come invece lo sarebbe nel caso di udienza orale, contestare in presenza stante quanto affermato dalla controparte. Inoltre, posto che la norma in commento non prevede la possibilità di fissazione di termini disgiunti per il deposito di note scritte, potrebbe esser leso il contraddittorio, atteso che una parte potrebbe non avere la possibilità di replica in relazione ai contenuti delle note depositate dalla controparte.</p>
CHECKLIST	<p>Se l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte dal giudice d'ufficio o su istanza delle parti (se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il giudice fissa un termine di 15 alle parti con decreto per il deposito delle note • Se entro i successivi 5 giorni vi è opposizione delle parti, il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. • Entro 30 giorni dalla scadenza dei 15 giorni per il deposito delle note, il giudice provvede. • Se nessuna delle parti deposita note scritte, il giudice fissa un nuovo termine perentorio o fissa udienza. • Se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il giudizio si estingue <p>[1. È ipotizzabile che l'addetto UPP supporti il giudice nella verifica della regolarità della sostituzione, ovvero della sussistenza dei presupposti per la sostituzione e, dunque, provveda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare se sia possibile che l'udienza sia sostituita da note scritte, allorché ne abbiano fatto richiesta le parti e non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico

	<p>ministero e dagli ausiliari del giudice;</p> <ul style="list-style-type: none">• verificare la presenza di opposizioni al decreto di sostituzione (comunicato dalla cancelleria) sulle quali deciderà il giudice con decreto non impugnabile e, nel caso di concordia tra le parti deciderà in conformità;• verificare la sussistenza di note depositate dalle parti entro il termine assegnato al giudice ed indicare al giudice di fissare un nuovo termine in caso negativo;• verificare se nessuna delle parti abbia depositato le note nel nuovo termine o sia comparsa all'udienza (nel caso di opposizione) e, in questo caso, segnalare al giudice i presupposti per la cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo che verrà comunicata dal cancelliere].
--	---

Paragrafo II

DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA

Riferimenti normativi: artt. da 163 a 167, art. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c.

1. Premessa

Con la Riforma Cartabia, il legislatore è intervenuto in modo incisivo sulla disciplina del processo, al fine di semplificarne la struttura e renderlo più rapido ed efficiente. Nella fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione, tali obiettivi sono stati perseguiti mediante una cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* prima dell'udienza, davanti al giudice designato per la trattazione della causa.

L'adeguamento al nuovo modello processuale parte da una modifica della disciplina degli atti introduttivi del giudizio, a partire dall'atto di citazione.

Tra i requisiti formali dell'atto è stato introdotto, all'art. 163 *bis*, comma 3, n. 3 *bis*), c.p.c. l'obbligo di indicare, nei casi in cui la domanda sia soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento. La finalità della disposizione è evidentemente quella di consentire al giudice di intendere rapidamente se poter dare le disposizioni per la prosecuzione del giudizio o, viceversa, invitare le parti a dar corso agli incombenzi necessari per soddisfare la condizione di procedibilità pretermessa.

La riforma ha inoltre modificato l'art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c., prevedendo che l'attore debba esporre "*in modo chiaro e preciso*" i fatti gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni: il richiamo ai canoni di chiarezza e precisione costituisce una specificazione dei principi generali espressi dall'art. 121 c.p.c. (anch'esso novellato dal D. Lgs. n. 149/2022) in materia di forma degli atti processuali e si giustifica sia in un'ottica di riduzione dei tempi processuali e della leale collaborazione fra le parti nonché fra le stesse e il giudice, sia in funzione della telematizzazione del processo civile.

Bisognerà dunque verificare quali saranno le conseguenze della violazione dei canoni di sinteticità e chiarezza, se ciò non implichi automaticamente la nullità (o l'inammissibilità) dell'atto, ma al più possa incidere sul regime delle spese processuali, in forza di quanto previsto dall'art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c. Non può peraltro sottacersi il rischio che, ove a causa del difetto di chiarezza o precisione derivi l'assoluta impossibilità di ricostruire i fatti posti a fondamento della domanda, la citazione possa essere dichiarata nulla ex art. 164, comma 4, c.p.c.

Un'altra modifica significativa operata al contenuto dell'atto di citazione riguarda la *vocatio in ius* di cui all'art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c., la quale – oltre all'indicazione della data di prima udienza e ai consueti avvertimenti in merito alle conseguenze della mancata o tardiva costituzione – dovrà contenere l'invito a costituirsi nel termine di **settanta giorni** (e non più venti, come nel regime antecedente la riforma Cartabia) prima dell'udienza di comparizione fissata nella citazione; il duplice avvertimento sull'obbligo, per il convenuto, di avvalersi della **difesa tecnica di un avvocato per** le liti avanti al Tribunale, salvo che si ricada nei casi di esenzione previsti dall'art. 86 c.p.c, o da leggi speciali, nonché sulla facoltà, per la parte che ne abbia i requisiti, di richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Parallelamente, gli artt. 166 e 167 c.p.c., nel disciplinare i termini di costituzione del convenuto e il contenuto della comparsa di risposta, sono stati modificati nel senso di prevedere che il convenuto si debba costituire almeno **settanta giorni prima dell'udienza** di comparizione e che debba dispiegare le proprie difese, eccezioni e

domande riconvenzionali **in modo chiaro e specifico**, oltre ad avere l'onere di effettuare a pena di decadenza la chiamata in causa dei terzi.

Nel nuovo procedimento di primo grado, le memorie di trattazione ed istruttorie – che sino all'entrata in vigore della riforma erano successive alla prima udienza – dovranno essere **depositate anteriormente alla prima udienza**, con l'obiettivo di far sì che il giudice, avendo già chiaro e compiutamente definito l'oggetto del procedimento, possa regolarne l'andamento nel modo più rapido ed efficace possibile, in relazione alla complessità della causa e dell'eventuale fase di assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti.

2. Art. 163 c.p.c. (modificato) – Contenuto della citazione

TESTO	<p>I. L'atto di citazione deve contenere:</p> <p>(...)</p> <p><i>3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;</i></p> <p>4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;</p> <p>(...)</p> <p><i>7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</i></p> <p>II. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.</p>
OSSERVAZIONI	<p>La Riforma ha introdotto modifiche anche al contenuto dell'atto di citazione, prevedendo l'obbligo per l'attore di indicare l'assolvimento della condizione di procedibilità, prescritta a pena di nullità, ove prevista, nonché l'obbligo di indicare al convenuto la necessità di farsi assistere da un avvocato in Tribunale e la possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.</p> <p>Particolare rilevanza deve inoltre attribuirsi alla scelta del legislatore della Riforma di imporre all'attore di esporre in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto alla base della domanda e le conclusioni. Tale previsione sposa l'esigenza di assicurare uno svolgimento più celere del processo, dove già nelle fasi introduttive siano chiari e specifici sia il <i>petitum</i> che la <i>causa petendi</i>.</p> <p>Tale precisazione da parte del legislatore ben si concilia con la possibilità</p>

	<p>che nel coadiuvare il giudice, l'addetto UPP sia facilitato nello studio del fascicolo, allorché, come prescritto dalla norma, <i>petitum</i> e causa decidendi siano chiari e specifici</p> <p>Da evidenziare l'aumento a settanta di giorni assegnati al convenuto per la costituzione e, soprattutto, l'invito a comparire personalmente alla prima udienza, come espressamente statuito dall'art. 183 cpc, il quale ricollega alla mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo, la conseguenza che essa costituirà comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.</p>
CHECKLIST	<p>[È ipotizzabile che l'addetto UPP venga investito del compito di studiare il fascicolo al fine di verificare se la materia sia sottoposta a condizione di procedibilità e se tale condizione sia stata soddisfatta.</p> <p>Inoltre, l'addetto UPP potrebbe verificare se l'atto di citazione contenga tutte le prescrizioni di cui al comma settimo (riformulato dalla riforma Cartabia) e la decadenza del convenuto dal proporre eccezioni processuali rilevabili d'ufficio, quali l'incompetenza territoriale inderogabile].</p>

3. Art. 163-bis c.p.c. (modificato) – Termini per comparire

TESTO	<p>I. <i>Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.</i></p> <p>II. <i>Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171 ter decorrono dall'udienza così fissata.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La previsione di termini minimi prevista dalla norma è volta a garantire al convenuto di predisporre le proprie difese in un termine congruo; la riforma ha esteso tale termine a centoventi giorni proprio per consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all'udienza di comparizione così come disciplinata dal novellato articolo 183-bis. La norma prevede inoltre, come il testo previgente, che qualora il convenuto chieda l'anticipazione dell'udienza perché costituito prima della scadenza dei termini concessi, i termini per le memorie integrative di cui all'articolo 171-ter decorrano da tale ultima udienza.</p>
CHECKLIST	<p>[È ipotizzabile che l'addetto UPP venga investito del compito di</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare se il convenuto abbia chiesto l'anticipazione dell'udienza perché costituitosi prima della scadenza dei termini;

	<ul style="list-style-type: none"> valutare dunque la tempestiva costituzione nonché la costituzione prima della scadenza dei termini a comparire, la richiesta di anticipazione dell'udienza indirizzata al Presidente del Tribunale; la fissazione da parte del Presidente del Tribunale di tale anticipazione con decreto che sarà cura del cancelliere comunicare alle parti almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza. <p>L'addetto UPP potrebbe essere incaricato di aggiornare il fascicolo, calcolando i nuovi termini per il deposito delle memorie integrative delle parti ai sensi dell'articolo 171- <i>ter</i> cpc da tale nuova udienza.]</p>
--	---

4. Art. 164 c.p.c. (modificato) – Nullità della citazione

TESTO	<p>I. <i>La citazione è nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.</i></p> <p>II. <i>Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.</i></p> <p>III. <i>La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.</i></p> <p>IV. <i>La citazione è altresì nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.</i></p> <p>V. <i>Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.</i></p> <p>VI. <i>Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'articolo 167.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La norma in commento ha mantenuto inalterato il suo contenuto, che, tuttavia, con riguardo al comma quarto, avrà una diversa portata applicativa, atteso che, come sopra esposto, il novellato articolo 163 c.p.c., nel disciplinare il contenuto della citazione prescrive espressamente</p>

	<p>all'attore di esporre in modo chiaro e preciso i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e le relative conclusioni. Ciò comporta dunque, un maggior rigore nel comminare la sanzione della nullità, qualora l'interprete dovesse ricondurre tale conseguenza anche nelle ipotesi in cui il contenuto del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> non solo difettassero, ma fossero anche non chiari e precisi</p> <p>L'ultimo comma della norma, introdotto dalla riforma, prevede che, proprio in nell'ipotesi in cui il giudice, rilevato un difetto nel <i>petitum</i> o nella <i>causa petendi</i>, disponga l'integrazione della domanda, fisserà l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171-bis cpc e si applicherà l'articolo 167 c.p.c.</p>
CHECKLIST	<p>[È ipotizzabile che l'addetto UPP venga investito del compito di esaminare l'atto di citazione e verificare le cause di nullità della stessa, con conseguente necessità per il giudice di disporre i relativi provvedimenti e, limitandoci al contenuto della riforma, di verificare i presupposti per la fissazione della nuova udienza ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c.]</p>

5. Art. 165 c.p.c. (modificato) – Costituzione dell'attore

TESTO	<p>I. <i>L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.</i></p> <p>II. <i>Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La norma si segnala per la modifica al primo comma, laddove elimina l'inciso "<i>entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini</i>" e introduce l'obbligo per l'attore che si costituisca personalmente di indicare anche l'indirizzo dove ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche in forma telematica e, quindi, un indirizzo di posta elettronica certificata.</p>
CHECKLIST	<p>È compito del cancelliere verificare l'osservanza da parte dell'attore delle formalità prescritte dalla legge per la costituzione, mediante deposito di nota, fascicolo contenente i documenti e procura.</p> <p>[È ipotizzabile che l'addetto UPP venga investito del compito di esaminare il fascicolo di parte attorea, al fine di verificare eventuali eccezioni rilevabili d'ufficio come l'incompetenza per territorio inderogabile, ovvero la previsione di una materia sottoposta a condizione di procedibilità e l'attestazione contenuta nell'atto di citazione dell'assolvimento della suddetta condizione di procedibilità. È inoltre</p>

	ravvisabile l'opportunità che il giudice deleghi l' addetto UPP anche alla verifica di un'esposizione chiara e precisa del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> da parte dell'attore, anche al fine di disporre l'integrazione e la fissazione di una nuova udienza.]
--	--

6. Art. 166 c.p.c. (modificato) - Costituzione del convenuto

TESTO	<i>Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.</i>
OSSERVAZIONI	La norma si segnala per la modifica del termine per il convenuto di costituirsi, da venti a settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Il termine dei settanta giorni ira a costringere il convenuto ad impostare le sue difese con largo anticipo rispetto all'udienza trattazione, affinché il giudice abbia il tempo per studiare con congruo anticipo il fascicolo processuale e pervenire rapidamente alla decisione. Lo stesso attore, in questo modo, avrà tempo per potere predisporre le eccezioni e le domande necessarie a seguito delle difese del convenuto ovvero di modificare o integrare quelle già proposte e infine di dedurre mezzi di prova. La norma, dunque, si inserisce nell'alveo de provvedimenti ispirati dalla riforma ad una definizione più celere del contenzioso.
CHECKLIST	[Nel silenzio della norma è ipotizzabile che l' addetto UPP venga investito del compito di esaminare il fascicolo di parte convenuta, al fine di verificare gli adempimenti entro i termini di legge di cui all'art. 167 c.p.c. e preparare bozze di provvedimenti nel caso di decadenze e preclusioni rilevabili d'ufficio in vista delle verifiche preliminari contemplate all'art. 171-bis c.p.c.]

7. Art. 167 c.p.c. (modificato) – Comparsa di risposta

TESTO	<p>I. <i>Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.</i></p> <p>II. <i>A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. 3. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne</i></p>
-------	---

	<i>dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.</i>
OSSERVAZIONI	Anche per il convenuto, come per l'attore, il legislatore della riforma ha inteso precisare che il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, in maniera chiara e precisa, sempre nell'ottica di consentire al giudice di avere una visione della causa in anticipo rispetto a come avveniva pre-Riforma.
CHECKLIST	<p>Nel silenzio della norma è ipotizzabile che l'addetto UPP venga investito del compito di esaminare il fascicolo di parte convenuta, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare se le difese sono redatte in maniera chiara e specifica; • verificare se sono indicati i mezzi di prova; • esaminare i documenti; • verificare la proposizione di eventuali eccezioni in senso proprio e domande riconvenzionali; • verificare se l'oggetto o il titolo della riconvenzionale siano omessi o incerti e, in questo caso, coadiuvare il giudice nella predisposizione di un ordine di integrazione della domanda; • verificare se vi è stata chiamata in causa del terzo da parte del convenuto. <p>In definitiva l'addetto UPP dovrà esaminare il fascicolo e coadiuvare il giudice nell'adozione di provvedimenti necessari, anche mediante la predisposizione di bozze di provvedimenti.</p>

8. Art. 171-bis c.p.c. (nuovo) – Verifiche preliminari

TESTO	<p>I. <i>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter.</i></p> <p>II. <i>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</i></p> <p>III. <i>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</i></p> <p>IV. <i>Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.</i></p>
-------	---

<p>OSSERVAZIONI</p>	<p>Come anticipato, la Riforma ha previsto la fissazione del <i>thema decidendum</i> e la formulazione delle istanze istruttorie prima dell'udienza di comparizione delle parti e non più in memoria da depositare all'esito della medesima, come previsto nel testo previgente. All'uopo, il legislatore ha previsto che il giudice effettui quei controlli che nel rito vigente erano effettuati all'udienza di comparizione delle parti ed eserciti i poteri conseguenti (cfr. art. 183 primo e secondo comma c.p.c.) in un momento intermedio tra la costituzione delle parti e la fissazione del <i>thema decidendum</i> e l'introduzione delle istanze istruttorie. Nello specifico, il nuovo art. 171-bis c.p.c. prevede che entro i quindici giorni successivi la scadenza del termine per la costituzione del convenuto dovrà svolgere le verifiche relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'integrità del contraddittorio, ordinando se del caso l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; - alla necessità di ordinare la chiamata di terzi in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. e, in caso di risposta positiva, adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.; - all'insussistenza di cause di nullità dell'atto di citazione sotto il profilo della <i>vocatio in ius</i> e della <i>causa petendi</i>, ordinando se occorre la rinnovazione o l'integrazione della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; - all'insussistenza di cause di nullità relativamente alla <i>causa petendi</i> della domanda riconvenzionale, ordinando se occorre l'integrazione della comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.; - all'intervenuta costituzione tempestiva delle parti, dichiarandone eventualmente la contumacia ai sensi delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente; - alla validità della notifica della citazione al convenuto, eventualmente fissando ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un termine perentorio per la rinnovazione dell'adempimento laddove ritenga sussistenti cause di nullità; - alla regolarità della costituzione delle parti, invitando queste ultime, se del caso, a completare o a regolarizzare gli atti e i documenti che riconosce come difettosi ai sensi dell'art. 182, primo comma, c.p.c.; - all'esistenza e alla validità della procura alle liti, anche sotto il profilo di eventuali difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegnando ove necessario un termine perentorio per la costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni o della procura alle liti o infine per la rinnovazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.c.; - alla presenza di domande nuove o riconvenzionali da notificare a parti rimaste contumaci ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; - alla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa dei terzi da
---------------------	---

	<p>parte del convenuto (tempestività dell'istanza; esistenza di una "comunanza di causa" o di un rapporto di garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c.; compatibilità della chiamata e della partecipazione dei terzi con le esigenze di celerità e di speditezza del processo), con conseguente pronuncia dei provvedimenti finalizzati alla fissazione <i>ex art.</i> 269, secondo comma, c.p.c. di una nuova udienza per la citazione dei terzi da parte del convenuto nel rispetto del termine a comparire;</p> <p>- alla sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, le quali - se sussistenti - dovranno essere indicate alle parti, con invito a prendere posizione nelle memorie <i>ex art.</i> 171-<i>ter</i> c.p.c..</p>
CHECKLIST	<p>[Potrebbe ipotizzarsi che l'addetto UPP, su delega del Giudice Istruttore, effettui una verifica preliminare del fascicolo e accerti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la scadenza del termine per la costituzione del convenuto; • il rispetto del termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, entro il quale il giudice dovrà adottare i provvedimenti di cui al comma primo della norma in esame; • in caso sia scaduto il termine di costituzione del convenuto, l'integrità del contraddittorio, e, quindi, che l'addetto UPP debba: <ul style="list-style-type: none"> ➤ verificare che la notifica della citazione, ad esempio, sia andata a buon fine; ➤ verificare se la mancata costituzione dipende dalla nullità della notificazione della citazione e indicare al giudice istruttore un termine che dovrà essere fissato affinché l'attore rinotifichi a citazione (art. 291 primo comma cpc); ➤ accertare che il contraddittorio sia integro nel caso di giudizio promosso nei confronti di più persone o da più persone. In questo caso, sottoporre tale circostanza al giudice istruttore affinché lo stesso, sempre entro i quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, disponga l'integrazione del contraddittorio; ➤ verificare se nella comparsa di costituzione vi sia la chiamata in causa di un terzo e, in questo caso, segnalarlo al giudice istruttore, affinché questi, con decreto, sempre entro i 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, fissi la data della nuova udienza di comparizione. La comunicazione del decreto alle parti costituite è compito del cancelliere (cfr. art. 269 cpc); ➤ verificare che il convenuto non si costituisca fino allo scadere del termine di cui all'articolo 171-<i>bis</i>, comma secondo, cpc e, in questo caso, segnalare al giudice che debba essere dichiarata la contumacia del convenuto;

	<p>➤ verificare che l'attore abbia rinnovato la citazione entro il termine stabilito dal giudice con decreto e segnalare al giudice istruttore che nel caso tale ordine di rinnovazione non sia stato eseguito, si possa procedere alla cancellazione della causa dal ruolo. Il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo che verrà effettuata dal cancelliere.]</p> <p>[È ipotizzabile anche che l'addetto all'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettui una verifica preliminare sulle questioni rilevabili d'ufficio (novazione, pagamento, il concorso del fatto colposo del debitore ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c.), che il giudice indicherà alle parti se ne ritiene opportuna la trattazione; • verifichi se si tratta di materia soggetta a condizione di procedibilità, se la parte lo avrà evidenziato nell'atto (ex art. 163 c.p.c.) ed in questo caso, il giudice dovrà disporre il relativo provvedimento; • verifichi se vi sono i presupposti per procedere al rito semplificato.] <p>Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle questioni provvede con decreto entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, indicando alle parti quelle di cui ritiene opportuna la trattazione (le parti riferiranno in seno alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.); • qualora il giudice ritenga sia necessario farlo una volta emanati i suddetti provvedimenti, fissa una nuova udienza, che verrà comunicata dal cancelliere; oppure • confermerà o differirà al massimo di 45 giorni l'udienza rispetto alla quale decorrono i termini delle parti per le memorie integrative. <p>È compito della cancelleria comunicare il decreto alle parti.</p>
--	---

9. Art. 171-ter c.p.c. (nuovo) – Memorie integrative

TESTO	<p><i>Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</i></p> <p><i>1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;</i></p> <p><i>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle</i></p>
-------	--

	<p><i>eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</i></p> <p><i>3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La norma introdotta dalla Riforma ripercorre la disciplina del previgente articolo 183, comma sesto, c.p.c., anticipando il deposito delle memorie di parte per consentire al giudice di giungere all'udienza con un panorama processuale già delineato che gli consentirà una direzione del procedimento più efficace e tempestiva.</p>
CHECKLIST	<p>[Può ipotizzarsi che l'addetto UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissi per ogni prima udienza, i termini di scadenza delle memorie; - verifichi se l'attore, nella memoria integrativa di cui al primo termine, abbia chiamato in causa un terzo.]

Paragrafo III DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Riferimenti normativi: artt. da 182 a 189 c.p.c.

1. Premessa

Dopo la fase strettamente introduttiva (quindi, la scansione atto di citazione-comparsa di costituzione) e la fase “preparatoria” (con le verifiche preliminari *ex art. 171-bis* e le memorie *ex art. 171-ter*), un altro snodo essenziale del processo che è stato interessato dalla Riforma è la fase di trattazione in udienza e, con essa, conseguentemente, la fase di rimessione in decisione.

Solo anticipando quanto si dirà oltre, la principale differenza tra vecchio e nuovo rito sta nel fatto che le preclusioni maturano prima dello svolgimento dell’udienza, nei termini e con le scadenze di cui alle memorie *ex art. 171-ter* e non dopo l’udienza, nei tempi delle memorie *ex art. 183 co. 6 c.p.c.*, oggi abrogato.

La più immediata conseguenza di tale anticipazione è nel fatto che, poiché le richieste di prova sono state già svolte, il giudice, idealmente (salvo rinvio d’udienza e concessione di termini *ex art. 171-ter* se, ad esempio, l’attore ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo), può provvedere sulle stesse nella stessa (prima) udienza *ex art. 183* (o con un’ordinanza immediatamente successiva), ma non in udienza appositamente fissata allo scopo, ossia non nella “vecchia” udienza *ex art. 184 c.p.c.*, abrogato.

Di seguito, un esame dettagliato delle disposizioni della fase di trattazione interessate dalla Riforma perché modificate, introdotte *ex novo* o abrogate.

2. Art. 182 c.p.c. (modificato) – Difetto di rappresentanza e di autorizzazione

TESTO	<p>I. <i>Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.</i></p> <p>II. <i>Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.</i></p>
OSSERVAZIONI	L’art. 182 è stato modificato per esigenze di coordinamento con l’art. 171- <i>bis</i> c.p.c. che lo richiama: infatti, trattandosi di verifica “logicamente” preliminare, si è inteso includere nel testo dell’art. 182 c.p.c. anche l’ipotesi dell’eventuale mancanza della procura al difensore.
CHECKLIST	[1. È ipotizzabile che l’ addetto UPP supporti il giudice nelle verifiche sulla regolarità degli atti e dei documenti, sull’esistenza e sulla validità della procura; è ipotizzabile, anche, che predisponga la bozza dei provvedimenti di competenza del magistrato;]

	<p>2. Il giudice verifica la regolare costituzione delle parti;</p> <p>3. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● invita le parti a completare o mettere in regola atti o documenti difettosi; ● se rileva la mancanza della procura o un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione che determini la nullità della procura: <ul style="list-style-type: none"> - assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura, la rinnovazione della stessa o per la costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza, l'assistenza o per il rilascio delle autorizzazioni necessarie; <p>[4. Il cancelliere comunica alle parti i provvedimenti assunti dal giudice;]</p>
--	---

3. Art. 183 c.p.c. (modificato) – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

TESTO	<p>I. <i>All'udienza fissata per la comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.</i></p> <p>II. <i>Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'art. 269, terzo comma.</i></p> <p>III. <i>Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185.</i></p> <p>IV. <i>Se non provvede ai sensi del secondo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.</i></p> <p>V. <i>Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma ultimo periodo.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>Dopo le attività preliminari viste <i>supra</i>, l'udienza ai sensi del riformulato art. 183 c.p.c. è il primo momento di contatto tra il giudice e le parti, che devono comparirvi personalmente (salva la facoltà di rappresentanza a norma dell'art. 185 c.p.c.). Stante il compimento delle fasi precedenti e già viste <i>supra</i>, il <i>thema decidendum</i> e il <i>thema probandum</i> dovrebbero essere</p>

	<p>già definiti, come anche già disposte eventuali sanatorie. In udienza, quindi, la concessione di (ulteriori) termini per memorie istruttorie è solo eventuale e conseguente, ad esempio, all'accoglimento della richiesta di chiamata in causa di un terzo ad opera dell'attore o alla disposizione di mezzi istruttori d'ufficio; altri adempimenti, poi, vi si collocano, facoltativamente o necessariamente: in primo luogo, avranno luogo le attività conseguenti alle verifiche preliminari; il giudice potrà esercitare i propri poteri istruttori, sollevare le eccezioni di rito rilevabili d'ufficio e non ancora sollevate dalle parti, ordinare la chiamata di un terzo. Inoltre, all'udienza, si collocano attività con funzione deflative, quali l'interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione. Come si vedrà meglio <i>infra</i>, l'udienza è anche il momento in cui può avvenire il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione e nel quale le parti possono rivolgere istanza affinché il giudice si pronunci con ordinanza di accoglimento <i>ex art. 183-ter</i> o di rigetto <i>ex art. 183-quater</i>.</p>
CHECKLIST	<p>[1. È ipotizzabile che gli addetti UPP svolgano mansioni di preparazione dell'udienza, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo dell'adempimento degli incumbenti disposti dal giudice nel corso delle verifiche preliminari <i>ex art. 171-bis</i>; • aggiornamento della scheda riassuntiva del fascicolo in base al contenuto delle memorie istruttorie depositate <i>ex art. 171-ter</i> e all'eventuale necessità di chiarimenti tali da richiedere l'interrogatorio libero delle parti] <p>[2. In caso di impedimenti processuali non scrutinati <i>ex art. 171-bis</i>, sollevati dalle parti o d'ufficio dal giudice (es. eccezione di incompetenza), il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adotta i provvedimenti opportuni; <i>oppure</i> • fissa una nuova udienza <i>ex art. 183</i> e assegna termini per memorie <i>ex art. 171-bis</i>; <p>3. Il giudice può decidere di rimettere la causa al collegio per la decisione <i>ex art. 187 (v. infra)</i>;</p> <p><i>oppure</i></p> <p>3. In caso di richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo proveniente dall'attore, il giudice decide sulla richiesta e, in caso di ammissione, fissa <i>ex art. 269, cp. 3</i>, una nuova udienza ai sensi dell'art. 183 [e, a ritroso, fissa i termini per le memorie integrative <i>ex art. 171-ter</i>];</p> <p>4. [la necessaria verifica del rispetto del termine perentorio per la citazione del terzo ad opera dell'attore può essere curata dal cancelliere o dall'addetto UPP; a fronte del deposito di nuove memorie <i>ex art. 171-ter</i> l'addetto UPP potrebbe aggiornare la scheda del fascicolo];</p> <p>5. Il giudice può svolgere l'interrogatorio libero delle parti;</p> <p>6. Il giudice tenta la conciliazione <i>ex art. 185 (v. infra)</i>;</p>

	<p>7. Il giudice decide sui mezzi istruttori richiesti dalle parti e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa udienza di assunzione dei mezzi ammessi a non oltre 90 gg; <i>oppure</i> • pronuncia fuori udienza, nel termine di 30 gg, ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori; <p>[Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori udienza;]</p> <p>[Il controllo sul rispetto del termine di 30 gg per la decisione adottata fuori udienza può essere mansione attribuita all’addetto UPP;]</p> <p><i>in entrambi i casi, con la stessa ordinanza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • predispone il calendario del processo sino all’udienza di rimessione della causa in decisione, con indicazione degli incumbenti; <p>8. Se dispone d’ufficio mezzi istruttori, il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegna alle parti un termine per richiedere mezzi di prova necessari e un termine per memorie di replica; <i>quindi</i> • decide sui mezzi istruttori richiesti e fissa udienza di assunzione dei mezzi istruttori [a non oltre 90 gg dalla scadenza del termine per le memorie di replica];
--	--

4. Art. 183-bis c.p.c. (modificato) – Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

TESTO	<p><i>All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza con impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell’articolo 281-duodecies.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La modifica dell’art. 183-bis c.p.c. è conseguente alla scelta legislativa di sostituire il rito sommario di cognizione con il nuovo rito semplificato di cognizione, disciplinato, in dettaglio, dagli articoli da 281-decies a 281-terdecies c.p.c., che compongono il nuovo Capo III-<i>quater</i>, Titolo I, Libro II. La differenza principale tra il vecchio rito sommario e il nuovo rito è l’accertamento a cognizione - comunque - piena che consegue al rito semplificato, il ricorso al quale - per scelta svolta <i>ab origine</i> dall’attore o per decisione del giudice, è giustificato dalla limitata complessità “della lite e dell’istruzione probatoria” (art. 183-bis c.p.c.) che permette di derogare alle scansioni temporali e alle modalità di decisione del rito</p>

	<p>ordinario.</p> <p>Il passaggio al rito semplificato all'udienza <i>ex art. 183¹</i>, infatti, è subordinato al ricorrere di due condizioni autonome e autosufficienti: la non complessità dell'istruttoria e la non complessità della lite.</p> <p>Occorre che ricorrano - per tutte le domande eventualmente avvinte da cumulo oggettivo - i presupposti (alternativi) dell'art. 281-<i>decies</i> c.p.c., ossia: a) che i fatti di causa non siano controversi; b) che la domanda sia fondata su prova documentale; c) che l'istruttoria da compiersi consti di prove di pronta soluzione o la cui assunzione richieda un'attività non complessa.</p> <p>Altresì, il giudice, all'udienza <i>ex art. 183-bis</i> c.p.c., valuta la complessità "della lite": in particolare, pure a fronte di un'istruttoria "non complessa", la causa può essere complessa per il numero delle parti o delle domande cumulate, la complessità delle questioni di merito o di rito controverse.</p>
CHECKLIST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il giudice valuta la complessità della lite e dell'istruzione probatoria; 2. Il giudice sente le parti [in contraddittorio mediante trattazione scritta o fissazione di una nuova udienza;] 3. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile disponendo la prosecuzione con le forme del rito semplificato; 4. Con la stessa ordinanza non impugnabile: <ul style="list-style-type: none"> • [il giudice, se richiesto, fissa nuova udienza e concede i termini <i>ex art. 281-duodecies</i>, co. 4, ossia un termine non superiore a 20 gg per il (solo) diritto di replica e un ulteriore termine di 10 gg per replicare e dedurre prova contraria] <p>[Può ipotizzarsi che l'addetto UPP provveda a un ulteriore aggiornamento della scheda del processo, relativamente alle argomentazioni dedotte dalle parti in favore o contro il mutamento</p>

¹ Però, per evitare la duplicazione di memorie *ex art. 171-bis* in caso di chiamata del terzo, *Trib. di Piacenza, 1 maggio 2023* arriva a concludere che il giudice possa disporre il mutamento del rito anche prima dell'udienza *ex art. 183-bis*: "tale disposizione deve interpretarsi in senso costituzionalmente orientato, collidendo frontalmente i predetti apparenti vincoli non solo con il principio di cui all'art. 175 c.p.c. che assegna al giudice il dovere, non già la mera facoltà, di esercitare "tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento", ma soprattutto con gli artt. 24 e 111 Cost. Deve pertanto ritenersi, in tale prospettiva, ben possibile - perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa - provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato: 1) anche d'ufficio, essendo valutazione discrezionale del giudice ("se ritiene... dispone") (il che, per inciso, vale ad escludere che "dispone" significhi decisione vincolata, come pure è stato sostenuto in dottrina); 2) anche prima dell'udienza, proprio perché occorre evitare quell'abnorme, esponenziale moltiplicazione di memorie *ex art. 171-ter* c.p.c. che oggettivamente complica la trattazione in assenza di una apprezzabile contropartita, rectius di utilità ed economia processuale; 3) anche in assenza di contraddittorio su tale punto specifico, non essendo agevolmente ravvisabile una lesione del diritto di difesa ad opera di un provvedimento che in luogo di un rito ingestibile opti per uno più celere ed efficace, che di per sé tutela maggiormente tutte le parti. E ciò sol che si consideri come, una volta che si sia ritualmente definito il contraddittorio nelle più idonee forme consentite dal rito semplificato, sarà sempre possibile per il giudice procedere ad ulteriore conversione del rito in ordinario ove emergano i profili di complessità in diritto e/o in fatto che giustificano detto *revirement*".

	<p>del rito];</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammette i mezzi di prova rilevanti e ne dispone l'assunzione; <p><i>oppure</i></p> <p>ordina alle parti di precisare le conclusioni e ordina la discussione orale ex art. 281-<i>sexies</i> [o fissa udienza per discussione orale] (v. fase decisoria);</p>
--	--

5. Art. 183-*ter* c.p.c. (nuovo) – Ordinanza di accoglimento della domanda

TESTO	<p>I. <i>Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.</i></p> <p>II. <i>L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.</i></p> <p>III. <i>L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.</i></p> <p>IV. <i>In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione, di nuova introduzione, ha come obiettivo la riduzione della durata media dei procedimenti, mediante una definizione “semplificata” (sommaria) della controversia, in presenza di una serie di presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controversia di competenza del tribunale in primo grado (non Giudice di pace o appello), con rito ordinario (non speciale, come lavoro o locazione) o semplificato (<u>secondo alcuni autori</u>); • istanza di parte (<u>secondo alcuni autori, in caso di domande proposte da parti diverse, l'istanza dovrebbe essere congiunta</u>); • controversia su diritti disponibili; • prova dei fatti costitutivi della domanda (<u>da intendersi come prova piena, al pari del giudizio ordinario</u>); • infondatezza delle difese di controparte (<u>anche in termini di giudizio probabilistico, visto l'uso del termine “appaiono”</u>); • assenza di vizi processuale insanabili o di eccezioni di merito rilevabili d'ufficio, che precludano l'accoglimento dell'istanza di parte; • ricorrenza dei citati presupposti per tutte le domande, in caso di

	<p>pluralità delle stesse (<u>non è ammessa una definizione parziale</u>).</p> <p>L'ordinanza è un provvedimento sommario, che può essere adottato in qualsiasi momento (<u>verosimilmente dall'udienza ex art. 183 c.p.c. alla rimessione in decisione</u>), senza ragioni di urgenza o pericolo di ritardo, <i>"nel corso del giudizio di primo grado"</i>, dal giudice monocratico o dal collegio (<u>in base alla competenza decisoria</u>).</p> <p><u>A differenza della sentenza</u>, l'ordinanza di accoglimento (<u>non quella di rigetto</u>) è reclamabile (e non appellabile) e non acquista efficacia di giudicato (può quindi essere rimessa in discussione in un successivo processo e le somme pagate possono essere oggetto di domanda di ripetizione di indebito e/o arricchimento senza causa o/o risarcimento del danno) e non produce gli effetti tipici delle sentenze (possibilità di iscrizione ipotecaria, trasformazione della prescrizione da breve a ordinaria).</p> <p><u>Al pari della sentenza</u>, ha efficacia di titolo esecutivo (per obblighi di pagamento, consegna, fare o non fare). Il rimedio, di conseguenza, è incompatibile con le azioni di mero accertamento o costitutive (o con le domande di condanna che conseguano ad esse).</p> <p>Solo in caso di accoglimento dell'istanza, definendosi il giudizio, vi sarà disciplina delle spese (che, in ipotesi di rigetto, saranno statuite in sentenza).</p> <p>La parte che subisce l'iniziativa (salvo che non abbia proposto una propria autonoma domanda, che richieda una istanza congiunta) non può opporvisi, chiedendo la prosecuzione del processo per giungere ad una sentenza dichiarativa, residuando solo la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza (unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza, senza possibilità di ulteriore impugnativa della pronuncia resa in sede di reclamo); in caso di rigetto, il giudizio sarà definitivo; in ipotesi di accoglimento, proseguirà dinanzi a magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata; • di proporre opposizione all'esecuzione (costituente giudizio di cognizione) fondata sull'ordinanza; <p>di introdurre un nuovo processo, per ottenere un diverso accertamento e/o la modifica/revoca dell'ordinanza.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prende atto dell'eventuale istanza della parte; • verifica se la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili; • verifica se i fatti costitutivi siano provati e se le difese della controparte appaiano manifestamente infondate; • in presenza di più domande, verifica se tali presupposti ricorrano

	<p>per tutte le domande;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pronuncia, in presenza di tali presupposti, ordinanza di accoglimento della domanda; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Giudice. <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del magistrato; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	--

6. Art. 183-*quater* c.p.c. (nuovo) – Ordinanza di rigetto della domanda

TESTO	<p>I. <i>Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.</i></p> <p>II. <i>L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.</i></p> <p>III. <i>L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.</i></p> <p>IV. <i>In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione, di nuova introduzione, ha come obiettivo la riduzione della durata media dei procedimenti, mediante una definizione "semplificata" (sommaria) della controversia, in presenza di una serie di presupposti, <u>da accertare all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • controversia di competenza del tribunale in primo grado (non Giudice di pace o appello), con rito ordinario (non speciale, come lavoro o locazione) o semplificato (<u>secondo alcuni autori</u>); • istanza di parte (<u>secondo alcuni autori, in caso di domande</u>

	<p><u>proposte da parti diverse, l'istanza dovrebbe essere formulata congiuntamente dalle parti nei cui confronti le domande siano proposte);</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • controversia su diritti disponibili; • domanda manifestamente infondata nel merito (<u>nonostante la disposizione lasci intendere che la prova debba essere piena, secondo alcuni autori la disamina resterebbe comunque sommaria, come per l'ordinanza di accoglimento);</u> • omissione o incertezza in merito all'oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.), che non sia stata sanata, ovvero persistenza della mancata esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la domanda (art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.), anche a seguito di ordine di rinnovo della citazione o di integrazione della domanda (<u>il provvedimento non sarà di merito, ma di rito; permangono perplessità di alcuni autori sull'utilità dell'ordinanza in questione e sul doppio binario rispetto alla cancellazione, rilevato che il Giudice - in presenza dei medesimi presupposti - potrebbe comunque ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare con sentenza - ricorribile in appello e Cassazione - l'estinzione del giudizio);</u> • ricorrenza dei citati presupposti per tutte le domande, in caso di pluralità delle stesse (<u>non è ammessa una definizione parziale).</u> <p>A differenza delle ordinanze di accoglimento (provvedimenti sommari adottabili in qualsiasi momento, <i>"nel corso del giudizio di primo grado"</i>), il legislatore ha previsto che l'ordinanza di rigetto possa essere adottata all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., dal giudice monocratico o dal collegio (<u>in base alla competenza decisoria</u>).</p> <p>Il provvedimento di accoglimento dell'istanza (<u>non quello di rigetto</u>), come previsto anche per le ordinanze di accoglimento, è reclamabile (e non appellabile) e non acquista efficacia di giudicato (può quindi essere rimesso in discussione in un successivo processo).</p> <p>Il rimedio (<u>a differenza dell'ordinanza di accoglimento</u>) è compatibile sia con le azioni di condanna, sia con quelle di accertamento o costitutive.</p> <p>Solo in caso di accoglimento dell'istanza, definendosi il giudizio, vi sarà disciplina delle spese (che, in ipotesi di rigetto, saranno statuite in sentenza).</p> <p>La parte che subisce l'iniziativa (salvo che non abbia proposto una propria autonoma domanda, che richieda una istanza congiunta) non può opporvisi, chiedendo la prosecuzione del processo per giungere ad una sentenza dichiarativa, residuando solo la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza (unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza, senza
--	---

	<p>possibilità di ulteriore impugnativa della pronuncia resa in sede di reclamo); in caso di rigetto, il giudizio sarà definitivo; in ipotesi di accoglimento, proseguirà dinanzi a magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di introdurre un nuovo processo, per ottenere un diverso accertamento e/o la modifica/revoca dell'ordinanza. <p>In merito a tale ultima iniziativa, va comunque evidenziato che la chiusura del procedimento mediante ordinanza di rigetto della domanda in rito (e non, quindi, per manifesta infondatezza nel merito) non impedisce la decadenza, con la conseguenza che l'eventuale nuovo processo potrà essere introdotto solo ove l'eventuale termine decadenziale non sia ancora spirato.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compie le attività previste all'udienza <i>ex art. 183 c.p.c.</i>; • prende atto dell'eventuale istanza della parte; • verifica se la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili; • verifica se la domanda sia manifestamente infondata, ovvero se vi sia omissione o incertezza - non sanata - in merito all'oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.), o ancora se persista la mancata esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la domanda (art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.), anche a seguito di ordine di rinnovo della citazione o di integrazione della domanda; • in presenza di più domande, verifica se tali presupposti ricorrano per tutte le domande; • pronuncia, in presenza di tali presupposti, ordinanza di rigetto della domanda; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Giudice; <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del magistrato; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.

7. Art. 185 c.p.c. (modificato) – Tentativo di conciliazione

TESTO	<p>I. <i>Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare</i></p>
-------	---

	<p><i>la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.</i></p> <p>II. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo.</p> <p>III. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.</p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione ha subito una modifica minima, ma comunque rilevante.</p> <p>La previsione esprime un <i>favor</i> per il tentativo di conciliazione, rinnovabile in qualunque momento, ma anche una attenzione costante per la ragionevole durata del processo (uno degli obiettivi della riforma), che non potrà subire rallentamenti di sorta, dovendo rispettare il calendario predisposto dal magistrato.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prende atto della richiesta congiunta delle parti; • fissa la comparizione (<u>anche personale</u>) delle stesse, per interrogarle e provocarne la conciliazione; • in ipotesi di ordine di comparizione personale, ove le parti abbiano deciso di farsi rappresentare da procuratori generali o speciali, verifica la presenza di valida procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che consenta al procuratore di conciliare o transigere la controversia; • nell'ipotesi in cui il procuratore non sia a conoscenza dei fatti di causa, valuta tale condotta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova - <i>inter alia</i> - dalle risposte che le parti gli danno e dal contegno processuale delle parti stesse); <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Giudice; <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del magistrato;

	<ul style="list-style-type: none"> • assista (ove possibile) all'udienza di conciliazione; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	---

8. Art. 185-bis c.p.c. (modificato) – Proposta di conciliazione del giudice

TESTO	<p><i>Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione ha subito una modifica minima, ma comunque rilevante.</p> <p>In precedenza, infatti, era consentito formulare la proposta di conciliazione fino all'esaurimento dell'istruzione, mentre ora fino alla rimessione della causa in decisione, esprimendo un favor per la definizione bonaria delle controversie, anche allo scopo di superare (o quantomeno ridurre) il problema del "collo di bottiglia" della fase decisionale.</p>

9. Art. 187 c.p.c. (modificato) – Provvedimenti del giudice istruttore

TESTO	<p>I. <i>Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.</i></p> <p>II. <i>Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.</i></p> <p>III. <i>Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.</i></p> <p>IV. <i>Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione ha subito una modifica minima, di mero coordinamento con il nuovo art. 183 c.p.c.</p> <p>Nel dettaglio, può accadere che il collegio decida le questioni di cui all'art. 279 co. 2 nn. 1, 2 e 3 (giurisdizione, pregiudiziali, preliminari di merito e totalmente di merito) senza definire il giudizio ed impartisca</p>

	<p>provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.</p> <p>In tal caso, i termini di cui all'art. 183 co. 4 c.p.c. (calendario udienze successive, con indicazione dei correlati incombenenti, con fissazione entro 90gg. dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova) saranno assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi ad egli.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se la causa sia matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova; • in tal caso, rimette le parti davanti al collegio per la decisione della lite (con facoltà di rimettere le parti davanti al collegio anche nell'ipotesi in cui sia possibile definire il giudizio mediante decisione su una questione preliminare di merito, o quando sorgano questioni di giurisdizione, competenza, o pregiudiziali che ritenda di non decidere unitamente al merito); • nell'ipotesi in cui il collegio impartisca provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, assegna i termini di cui all'art. 183 co. 4 c.p.c.; • da ogni altra disposizione relativa al processo; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Giudice; <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del magistrato; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.

10. Art. 188 c.p.c. (modificato) – Attività istruttoria del giudice

TESTO	<p><i>Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione ha subito due principali modifiche, rispetto alla precedente formulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la precisazione che l'istruttoria debba rispettare il calendario del processo, per evidenti esigenze di contenimento della durata dei contenziosi; • l'indicazione che la rimessione al collegio per la decisione possa avvenire: <ul style="list-style-type: none"> ○ sia ex art. 189 c.p.c. ("Rimessione al collegio"), e quindi con

	<p>fissazione di una udienza dinanzi allo stesso giudice istruttore e assegnazione di termini a ritroso per precisazione conclusioni (60gg.), comparse conclusionali (30gg.) e memorie di replica (15gg.); all'esito della citata udienza, la causa è rimessa al collegio per la decisione;</p> <p>sia ex art. 275-bis c.p.c. (<i>“Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio”</i>), e quindi con fissazione di udienza per discussione orale dinanzi al collegio e assegnazione di termini a ritroso per precisazione conclusioni (30gg.) e note conclusionali (15gg.); in tal caso, il collegio potrà pronunciare sentenza con lettura in udienza del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto della decisione, ovvero depositare sentenza nei successivi 60gg.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammette i mezzi di prova ritenuti necessari e fissa le modalità di assunzione; • rimette le parti al collegio per la decisione (ex artt. 189 o 275-bis c.p.c.); <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Giudice; <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del magistrato; • assista (ove possibile) all'assunzione dei mezzi di prova; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.

11. Art. 189 c.p.c. (modificato) – Rimessione al collegio

TESTO	<p>I. <i>Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:</i></p> <p><i>1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.</i></p> <p><i>2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;</i></p> <p><i>3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il</i></p>
-------	--

	<p><i>deposito delle memorie di replica.</i></p> <p>II. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.</p> <p>III. <i>All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione è stata significativamente modificata rispetto alla precedente formulazione, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione dell'udienza di precisazione conclusioni (non più necessaria, essendo previsto che le conclusioni vengano formulate mediante note scritte); • introduzione dell'udienza di rimessione della causa al collegio; • introduzione di termini a ritroso, rispetto all'udienza appena citata, per precisazione conclusioni (60gg.), deposito comparse conclusionali (30gg.) e repliche (15gg.). <p>La disposizione sostituisce l'abrogato art. 190 c.p.c. che, in precedenza, disciplinava proprio le comparse conclusionali (da depositare entro 60gg. successivi alla rimessione della causa al collegio) e le memorie di repliche (da depositare entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per le comparse conclusionali).</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio (all'esito dell'istruttoria ex art. 188 c.p.c., se ritenuta necessaria, ovvero in conformità all'art. 187 co. 1, 2 e 3, in assenza di istruttoria, o in ipotesi di decisione su questioni preliminari di merito, ovvero su questioni pregiudiziali di giurisdizione e competenza che non ritenga di decidere unitamente al merito); • assegna alle parti termini a ritroso per precisazione conclusioni, comparse conclusionali e repliche, salvo che queste vi rinuncino; • all'esito dell'udienza dinanzi a sé, rimette la causa al collegio per la decisione; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Giudice; <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del magistrato; • verifichi il rispetto dei termini a ritroso, ove concessi; • assista (ove possibile) all'udienza per la rimessione della causa al

	<p>collegio;</p> <ul style="list-style-type: none">• coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	---

Paragrafo IV DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

Riferimenti normativi: artt. 275 e 275-*bis*, artt. da 281-*quinquies* a 281-*nonies* c.p.c.

1. Premessa

La Riforma Cartabia ha **modificato parzialmente anche il modello decisorio** dinanzi al Tribunale, coordinandolo con la intervenuta **soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni** (precedente agli atti conclusionali del giudizio) e con l'**introduzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione** ex art. 189 c.p.c., che prevede **termini a ritroso per il deposito degli atti difensivi conclusionali** (ai sensi dell'art. 189 co. 1 c.p.c. per il tribunale in composizione collegiale e dell'art. 281-*quinquies* co. 1 c.p.c. per il tribunale monocratico).

Sono stati disciplinati (con alcune modifiche rispetto al passato) **i tre possibili percorsi decisionali:**

- decisione all'esito di **trattazione scritta**, e quindi con deposito di note di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, seguite dall'udienza di rimessione della causa in decisione;
- decisione a seguito di **trattazione mista**, su istanza di parte, con deposito delle sole note di precisazione conclusioni e comparse conclusionali e senza memorie di replica (con alcune ulteriori differenze tra rito monocratico ex art. 281-*quinquies* c.p.c. e rito collegiale ex art. 275 c.p.c., che saranno esaminate nel commento ai singoli articoli), seguite dalla discussione orale;
- decisione a seguito di **discussione orale** (già prevista per il rito monocratico dall'art. 281-*sexies* c.p.c., ed ora espressamente disciplinata anche per il rito collegiale, dall'art. 275-*bis* c.p.c.), su iniziativa del giudice istruttore, previa concessione (solo nel rito collegiale) di termine a ritroso per note conclusionali e con possibilità (introdotta dalla riforma) che il giudice monocratico ed il collegio possano depositare la sentenza non solo al termine della discussione, ma anche nel termine (rispettivamente) di 30gg. o 60gg. dalla relativa udienza.

La riforma, poi, **semplifica il passaggio tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico e viceversa** (artt. 281 *septies* e *octies*), prevedendo che lo stesso avvenga senza che sia necessario fissare un'ulteriore udienza di rimessione in decisione (con alcune differenze tra i due riti, che saranno oggetto di disamina nei correlati articoli).

Viene infine codificata (art. 281-*nonies*) la **prevalenza del rito collegiale su quello monocratico, in ipotesi di riunione di cause per connessione e la cristallizzazione delle preclusioni e delle decadenze già maturate in ciascuno dei procedimenti riuniti.**

2. Art. 275 c.p.c. (modificato) – Decisione del collegio

TESTO	I. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata <i>entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.</i> II. Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere <i>al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati</i>
-------	---

	<p><i>nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.</i></p> <p>III. Il presidente provvede sulla richiesta <i>revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.</i></p> <p>IV. <i>Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione è stata modificata rispetto alla precedente formulazione, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordinamento del termine di 60gg. per la pubblicazione della sentenza con la nuova udienza ex art. 189 c.p.c. (i 60gg., in precedenza, decorrevano dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.); • previsione che la richiesta di discussione orale, contenuta nella nota scritta di precisazione conclusioni, debba essere rivolta al presidente del tribunale; • precisazione che le parti dovranno rispettare il termine di cui all'art. 189 c.p.c., per il solo deposito delle comparse conclusionali (<u>senza riferimento, quindi, al termine per le memorie di replica</u>); • previsione che il presidente del tribunale revochi l'udienza ex art. 189 c.p.c. (udienza per la rimessione della causa al collegio) e fissi l'udienza di discussione davanti al collegio. <p>Resta quindi immodificato il termine per il deposito della sentenza da parte del collegio, fissato in 60gg. (<u>mentre l'art. 281-quinquies co. 1, per il giudice monocratico, prevede il minor termine di 30gg.</u>).</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice (collegio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se le parti abbiano chiesto o meno la discussione orale, nelle note di precisazione delle conclusioni; • <u>in assenza di richiesta di discussione orale</u>, deposita la sentenza entro 60gg. dall'udienza ex art. 189 c.p.c. (udienza per la rimessione della causa al collegio); • <u>in presenza di richiesta di discussione orale</u>, tiene l'udienza di discussione (previa fissazione da parte del presidente del tribunale), secondo l'iter già previsto prima della riforma Cartabia (relazione del giudice istruttore, discussione delle parti, sentenza nei 60gg. successivi); <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal Presidente (revoca udienza ex art. 189 c.p.c. e fissazione nuova udienza di discussione)

	<p>e dal collegio (sentenza);</p> <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il collegio nelle verifiche di cui sopra; • verifichi il rispetto dei termini per gli atti conclusionali; • assista (ove possibile) all'udienza per la discussione della causa dinanzi al collegio; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del collegio; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	---

3. Art. 275-bis c.p.c. (nuovo) - Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

TESTO	<p>I. <i>Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.</i></p> <p>II. <i>All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.</i></p> <p>III. <i>In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.</i></p> <p>IV. <i>Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione è totalmente nuova, e consente al giudice istruttore di fissare (di propria iniziativa) udienza dinanzi al collegio per la discussione della causa in forma orale, con seguenti termini - antecedenti all'udienza - per il deposito di atti difensivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30gg. per precisazione delle conclusioni; • 15gg. per note conclusionali; <p>In tal caso, all'esito della discussione, il collegio potrà pronunciare sentenza con lettura in udienza del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto della decisione, ovvero depositare sentenza nei successivi 60gg.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice istruttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se sia possibile decidere la causa con discussione orale;

	<ul style="list-style-type: none"> • in tal caso, fissa udienza di discussione orale e assegna alle parti termini anteriori all'udienza per precisazione conclusioni e note conclusionali; • verifica che i termini concessi siano stati rispettati; • relaziona oralmente sulla causa, all'udienza di discussione orale; <p>2. Il collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'esito dell'udienza di discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione; • in alternativa, deposita sentenza nei successivi 60gg.; <p>3. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal giudice istruttore (fissazione udienza di discussione orale con termini a ritroso) e dal collegio (sentenza all'esito dell'udienza o nel termine di 60gg. da essa); <p>4. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice istruttore nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del giudice istruttore; • assista (ove possibile) all'udienza per la discussione della causa dinanzi al collegio; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del collegio; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	---

4. Art. 281-*quinquies* c.p.c. (modificato) – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

TESTO	<p>I. <i>Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.</i></p> <p>II. <i>Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.</i></p>
OSSERVAZIONI	La disposizione disciplina i primi due possibili modelli decisionali , consistenti la decisione (dinanzi al giudice monocratico) a seguito di trattazione scritta o mista , ricalcando con poche differenze quanto già

	<p>previsto dalle norme sulla rimessione al collegio.</p> <p>Quando la causa è matura per la decisione, infatti, il giudice istruttore fissa l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con termini a ritroso per scritti difensivi (precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica) <i>ex art. 189 c.p.c.</i>; all'udienza trattiene la causa in decisione, depositando sentenza nei 30gg. successivi.</p> <p><u>In presenza di richiesta di discussione orale</u>, il giudice stesso (<u>e non il presidente del tribunale, a differenza dell'art. 275 c.p.c.</u>) dispone lo scambio solo di precisazione conclusioni e comparse conclusionali (senza, quindi, memorie di replica) e fissa apposita udienza di discussione entro 30gg. dalla scadenza del termine per il deposito delle conclusionali, depositando sentenza nei successivi 30gg.</p> <p>Le principali modifiche, rispetto alla precedente formulazione, conseguono all'abrogazione dell'art. 190 c.p.c. e al necessario coordinamento della norma con i nuovi riferimenti normativi e con il nuovo iter processuale (che prevede il deposito delle difese conclusionali prima dell'ultima udienza e non, come in passato, successivamente ad essa).</p>
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se la causa sia matura per la decisione; • <u>di regola</u>: <ul style="list-style-type: none"> ○ fissa davanti a sé udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; ○ verifica che i termini concessi siano stati rispettati; ○ all'esito dell'udienza, trattiene la causa in decisione e deposita sentenza nei successivi 30gg.; • in alternativa, <u>ove una delle parti lo richieda</u>: <ul style="list-style-type: none"> ○ fissa udienza di discussione orale entro 30gg. e assegna alle parti termini anteriori all'udienza per precisazione conclusioni e note conclusionali; ○ verifica che i termini concessi siano stati rispettati; ○ all'esito dell'udienza di discussione, trattiene la causa in decisione e deposita sentenza nei successivi 30gg.; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal giudice istruttore (fissazione udienza di rimessione della causa in decisione o di discussione, con termini a ritroso per gli atti difensivi conclusionali); • comunica alle parti la sentenza;

	<p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice istruttorie nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del giudice istruttore; • assista (ove possibile) all'udienza di rimessione della causa in decisione, ovvero di discussione della causa dinanzi al giudice monocratico; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	--

5. Art. 281-sexies c.p.c. (modificato) – Decisione a seguito di trattazione orale

TESTO	<p>I. <i>Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.</i></p> <p>II. <i>In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.</i></p> <p>III. <i>Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione disciplina il terzo possibile iter della fase decisionale, consistente nella decisione a seguito di trattazione meramente orale (e non scritta o mista, ex art. 281-quinquies c.p.c.) e senza concessione di termini per note conclusionali (a differenza di quanto disposto dall'art. 275-bis c.p.c., per il rito collegiale).</p> <p>Resta fermo quanto previsto già dalla precedente formulazione della norma (discussione orale dopo la precisazione delle conclusioni, alla stessa udienza o all'esito di udienza successiva, con sentenza pronunciata al termine della discussione), così risultando ammessa anche la precisazione conclusioni a verbale, nonostante l'art. 189 c.p.c. preveda ormai che la precisazione conclusioni avvenga mediante note scritte.</p> <p>Viene aggiunto, infine, il 3° comma, che disciplina l'ipotesi di sentenza non pronunciata all'esito della discussione, ma nei trenta giorni successivi all'udienza (<u>come previsto, per la discussione orale dinanzi al collegio, dal neointrodotta art. 275-bis c.p.c.</u>).</p>
CHECKLIST	<p>1. Il Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non dispone che la fase decisionale segua l'iter procedimentale scritto o misto ex art. 281-quinquies; • fa precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa, nella stessa udienza o in udienza successiva;

	<ul style="list-style-type: none"> • al termine dell'udienza di discussione: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>di regola</u>, pronuncia sentenza, mediante sottoscrizione del verbale che la contiene; ○ <u>in alternativa</u>, deposita la sentenza nei 30gg. successivi alla discussione; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal giudice istruttore (fissazione nuova udienza per la discussione e sentenza); <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assista (ove possibile) all'udienza di discussione della causa; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del giudice istruttore; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	--

6. Art. 281-septies c.p.c. (modificato) – Rimessione della causa al giudice monocratico

TESTO	<i>Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata nei successivi trenta giorni.</i>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione disciplina la rimessione della causa dal collegio al giudice monocratico, con alcune modifiche rispetto al passato.</p> <p>Resta ferma, infatti, la tipologia di provvedimento che dispone la rimessione (ordinanza non impugnabile), mentre viene precisato il termine per il deposito della sentenza, fissato in 30gg. (a differenza dei 60gg. previsti per le decisioni dinanzi al collegio), senza necessità di fissare una nuova udienza di rimessione in decisione.</p>
CHECKLIST	<p>1. Il collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se la causa debba essere decisa dal giudice monocratico; • pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa al giudice istruttore; <p>2. Il giudice istruttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pronuncia sentenza nei successivi 30gg.; <p>3. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal collegio (ordinanza di rimessione) e dal giudice istruttore (sentenza); <p>4. è ipotizzabile che l'UPP:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • supporti il collegio nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del collegio; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del giudice monocratico; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	---

7. Art. 281-octies c.p.c. (modificato) – Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

TESTO	<i>Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis.</i>
OSSERVAZIONI	La disposizione disciplina la rimessione della causa dal giudice monocratico al collegio, con alcune modifiche rispetto al passato . Viene precisato che la rimessione debba avvenire mediante ordinanza, comunicata alle parti, affinché ciascuna di esse (entro dieci giorni dalla comunicazione) possa chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio. Il giudice istruttore, in questo caso, procederà secondo l'iter previsto dall'art. 275-bis c.p.c. (fissando udienza di discussione dinanzi al collegio, con termine a ritroso per precisazione delle conclusioni e note conclusionali - senza memorie di replica - e relazionando oralmente al collegio).
CHECKLIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se la causa riservata in decisione dinanzi a sé debba invece essere decisa dal collegio; • in tal caso, pronuncia ordinanza, rimettendo la causa al collegio per la decisione; • nell'ipotesi in cui le parti chiedano la discussione orale dinanzi al collegio, adotta i provvedimenti di cui all'art. 275-bis c.p.c. (fissazione udienza di discussione con termini a ritroso), verificando se le parti abbiano rispettato i termini concessi per le difese conclusionali e relazionando oralmente al collegio sulla causa; <p>2. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal giudice istruttore (ordinanza di rimessione ed eventuale fissazione dell'udienza di

	<p>discussione dinanzi al collegio);</p> <p>3. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del giudice monocratico; • coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	--

8. Art. 281-nonies c.p.c. (modificato) – Connessione

TESTO	<p>I. <i>In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).</i></p> <p>II. <i>Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>La disposizione disciplina l'ipotesi di connessione tra causa monocratiche e cause collegiali, disponendone la riunione dinanzi al collegio (come in passato) e precisando (al secondo comma, di nuova introduzione) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cause riunite si applicherà il rito collegiale; • restano ferme le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, prima della riunione.
CHECK LIST	<p>1. Il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica se vi sia connessione tra le cause monocratiche e collegiali; • dispone la riunione dei giudizi; • all'esito dell'istruttoria, rimette la causa al collegio ex art. 289 c.p.c., affinché si pronunci su tutte le domande; <p>2. Il collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decide su tutte le domande, a meno che non disponga la separazione delle cause; <p>3. la cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica alle parti i provvedimenti assunti dal giudice istruttore (riunione delle cause e rimessione al collegio) e dal collegio (decisione delle cause, ovvero separazione delle stesse); <p>4. è ipotizzabile che l'UPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporti il giudice nelle verifiche di cui sopra; • predisponga le bozze dei provvedimenti di competenza del giudice

	<p>monocratico e del collegio;</p> <ul style="list-style-type: none">• coadiuvi la cancelleria nelle comunicazioni di rito.
--	---

Paragrafo V

DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Riferimenti normativi: artt. da 281-*decies* a 281-*terdecies* c.p.c.

1. Premessa

La riforma Cartabia ha inserito al Titolo I del Libro II del Codice il nuovo Capo III-*quater*, composto dagli articoli da 281-*decies* a 281-*terdecies* e rubricato “Del procedimento semplificato di cognizione”. Il procedimento semplificato sostituisce il rito sommario che si collocava agli articoli 702-*bis* e seguenti c.p.c. e, infatti, come già anticipato trattando dell’art. 183-*bis* c.p.c., costituisce un procedimento non a cognizione sommaria ma piena, alternativo o, talvolta, escludente il rito ordinario. A conferma di ciò, la disciplina del procedimento semplificato è collocata all’interno del Libro II del Codice mentre la disciplina del rito sommario, come è noto, era collocata all’interno del Libro IV e, in particolare, del Titolo I rubricato “Dei procedimenti sommari”. Benché, per lo svolgimento delle difese, siano previsti termini ridotti rispetto a quelli dettati per il rito ordinario e, in particolare, difetti la concessione dei termini per le memorie sul modello dell’art. 171-*ter* c.p.c., non è prevista deformalizzazione nell’articolazione e nell’assunzione dei mezzi di prova e il procedimento si conclude con sentenza, quindi con un provvedimento idoneo al giudicato, impugnabile nei modi ordinari, laddove il procedimento trattato con rito sommario si concludeva con ordinanza.

Un’ulteriore differenza rispetto al precedente rito sommario concerne l’ipotesi di cumulo oggettivo tra le domande. Mentre, nel procedimento avviato con rito sommario, le sorti della domanda principale e della domanda riconvenzionale potevano essere distinte (cfr. art. 702-*ter*, co. 4), i presupposti per la trattazione “semplificata” devono sussistere per entrambe le domande, dovendo il giudice, altrimenti, disporre il passaggio al rito ordinario.

Come si vedrà meglio subito *infra*, l’art. 281-*decies* c.p.c. individua le ipotesi di ricorso al rito semplificato, una obbligatoria e, l’altra, facoltativa (e limitata al caso in cui il tribunale giudichi in composizione monocratica). In tema di applicazione del procedimento semplificato, occorre tuttavia precisare che, in forza dell’art. 15 D.Lgs. 149/2022, il rito semplificato è quello esclusivo per le controversie di cui al Capo III D.Lgs. 150/2011 (salve alcune espresse eccezioni) e per le cause di responsabilità sanitaria (art. 8 co. 3 L. 24/2017). Inoltre, sono “rimedio preventivo” ai sensi dell’art. 1-*ter* L. 89/01 sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo l’introduzione del procedimento nelle forme del rito semplificato e la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato *ex art.* 183-*bis*.

Altresì, ai sensi dell’art. 316 c.p.c. “*davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili*”.

Il rito semplificato, invece, non è utilizzabile per le cause soggette a rito speciale a cognizione piena (es. lavoro, locazione) come si ricava dall’art. 40 co. 3 c.p.c. che disciplina le deroghe alla regola sul rito in caso di connessione con una causa assoggettata a un rito speciale.

2. Art. 281-*decies* c.p.c. (nuovo) – Ambito di applicazione

TESTO	I. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del
-------	---

	<p><i>procedimento semplificato.</i></p> <p>II. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.</p>
OSSERVAZIONI	<p>L'articolo che apre il nuovo Capo III-<i>quater</i> disciplina le due ipotesi di ricorso al rito semplificato di cognizione: la prima, obbligatoria, prevista dal comma 1 e la seconda, facoltativa, prevista dal comma 2.</p> <p>In particolare, il primo comma prevede l'introduzione obbligatoria del procedimento nelle forme del rito semplificato al ricorrere di uno dei quattro presupposti considerati, ossia nel caso in cui i fatti non siano controversi, la domanda sia fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa.</p> <p>Il secondo comma, invece, permette all'attore di instaurare il procedimento optando per il rito semplificato in tutte le ipotesi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, salvo il passaggio al rito ordinario che il giudice può disporre ai sensi dell'art. 281-<i>duodecies</i> c.p.c. Infatti, nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 149/2022, attuativo della Legge Delega, il legislatore specifica che la facoltà di mutamento del rito può essere esercitata anche quando il ricorso al rito semplificato è avvenuto a scelta "libera" dell'attore perché, appunto, "la scelta dell'attore potrebbe non risultare opportuna al tipo di controversia".</p> <p>In particolare, può verificarsi l'ipotesi in cui l'istruttoria non richieda numerose attività, perché, ad esempio, documentale, ma la complessità attenga alla lite. In questo caso, il procedimento, pure avviato con rito semplificato, continuerà con rito ordinario a seguito di ordinanza non impugnabile del giudice <i>ex art. 281-duodecies</i>, co. 1, c.p.c. (<i>infra</i>).</p>

3. Art. 281-*undecies* c.p.c. (nuovo) – Forma della domanda e costituzione delle parti

TESTO	<p>I. La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.</p> <p>II. Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.</p> <p>III. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in</p>
-------	--

	<p><i>comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.</i></p> <p>IV. <i>Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>L'art. 281-<i>undecies</i> regola la fase introduttiva del giudizio e, quindi:</p> <p>A. il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., e sostanzialmente coincidente quanto al contenuto all'atto di citazione del giudizio a cognizione piena, essendo richiamate le indicazioni di cui ai nn. da 1 a 6 dell'art. 163, co. 3, nonché l'avvertimento di cui al n. 7;</p> <p>B. la fissazione dell'udienza a mezzo decreto da notificarsi a cura del ricorrente;</p> <p>C. la costituzione del convenuto che, con la comparsa di costituzione, deve, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio e chiedere di poter chiamare in causa un terzo. Gli altri contenuti che, ai sensi del comma 3, devono essere inclusi nella comparsa di risposta e, in particolare, <i>"i mezzi di prova di cui [il convenuto] intende avvalersi e di documenti che offre in comunicazione"</i>, non sembrano prescritti a pena di decadenza.</p> <p>Una criticità attiene al fatto che, benché il rito sia programmaticamente orientato a soddisfare esigenze di celerità, non vi è una disposizione che imponga al giudice di fissare un'udienza ravvicinata o, comunque, di non fissare l'udienza oltre un termine massimo a decorrere dal deposito del ricorso (<i>rectius</i> tra la designazione del giudice). Il comma 2, infatti, si limita a precisare che tra il giorno della notificazione del ricorso, a cura dell'attore, e quello dell'udienza devono intercorrere termini (espressamente qualificati come) liberi non minori di quaranta o sessanta giorni a seconda che il luogo della notificazione sia in Italia o all'estero; il termine non è qualificato come perentorio.</p>
CHECKLIST	<p>[1. Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale designa il giudice;]</p> <p>[2. È ipotizzabile che l'addetto UPP, per facilitare il rispetto del termine di 5 giorni di cui al co. 2, predisponga la bozza del decreto di fissazione d'udienza;]</p> <p>3. Entro 5 giorni dalla propria designazione, il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa con decreto l'udienza [in presenza] di comparizione delle parti; • assegna al convenuto un termine perentorio (non oltre 10 giorni

	<p>prima dell'udienza) per la costituzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • [assegna all'attore termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;] • [in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso o del decreto di fissazione dell'udienza, concede al ricorrente termine perentorio per la rinnovazione;] <p>[4. Il cancelliere comunica al ricorrente il decreto di fissazione d'udienza;]</p> <p>[5. Una volta depositata la comparsa di risposta, può ipotizzarsi che l'addetto UPP predisponga/aggiorni la scheda del fascicolo, anche evidenziando se il convenuto abbia chiesto lo spostamento dell'udienza per chiamare in causa un terzo e, in tal caso, il cancelliere o l'addetto UPP abbiano a sottoporre al giudice la richiesta di autorizzazione e differimento;] <i>infatti</i></p> <p>6. Nel caso in cui ritenga di autorizzare la chiamata in causa del terzo avanzata dal convenuto, il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa con decreto la data della nuova udienza; • assegna al convenuto un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo; <p>[può ipotizzarsi che la verifica del rispetto del termine di notifica della citazione sia a cura dell'addetto UPP;]</p> <p>[il cancelliere comunica il decreto di spostamento dell'udienza alle parti costituite;]</p>
--	---

4. Art. 281-duodecies c.p.c. (nuovo) – Procedimento

TESTO	<p>I. <i>Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.</i></p> <p>II. <i>Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.</i></p> <p>III. <i>Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle</i></p>
-------	--

	<p><i>eccezioni proposte dalle altre parti.</i></p> <p>IV. <i>Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.</i></p> <p>V. <i>Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>L'articolo in esame disciplina l'udienza di comparizione delle parti a seguito del deposito del ricorso, della costituzione (o mancata costituzione) del convenuto e dell'eventuale costituzione del terzo chiamato dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione.</p> <p>Si tratta di uno snodo essenziale per l'andamento e la calendarizzazione del procedimento (benché non sia imposto al giudice il compito di definire un calendario come, invece, prevede l'art. 183 co. 4). Infatti,</p> <ul style="list-style-type: none"> A. il giudice può autorizzare la chiamata in causa del terzo ad opera dell'attore; la domanda, sorta dalle esigenze di difesa del convenuto, va presentata dall'attore in udienza a pena di decadenza; B. il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone il passaggio al rito ordinario qualora non ritenga sussistenti i presupposti dell'art. 281-<i>decies</i> o ritenga che il rito semplificato non si attagli alla complessità dell'istruttoria o della lite; C. il giudice provvede alla fissazione dell'udienza a mezzo decreto da notificarsi a cura del ricorrente; D. se richiesto, e se sussiste "<i>giustificato motivo</i>", il giudice può assegnare alle parti termini istruttori nel limite massimo (e quindi anche inferiore) di 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un termine perentorio non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria. Il giustificato motivo è spiegato, nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 149/2022, in termini di "<i>necessità</i>"; sarebbe auspicabile, quindi, uno studio (anche casistico) sulle circostanze che possono integrare il "<i>giustificato motivo</i>" (cfr. i "<i>gravi motivi</i>" ex art. 420 c.p.c.). È sostenibile ipotizzare che vi sia giustificato motivo qualora emergano nuove esigenze istruttorie in conseguenza delle difese svolte dal convenuto o dal terzo citato dal convenuto. Diversamente, invece, non sarebbe giustificata la richiesta di termini per ovviare a decadenze nelle quali le parti siano già incorse e relative, per l'attore, all'indicazione dei fatti costitutivi della domanda (da svolgersi con ricorso) e, per il convenuto, alla

	<p>proposizione di domanda riconvenzionale, alla chiamata in causa del terzo, alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Senza necessità di chiedere termini, le parti, all'udienza, possono proporre le eccezioni (e, pare da intendersi, le domande) conseguenza delle domande e delle eccezioni delle altre parti ma se tali allegazioni comportano attività istruttoria (ad es. la necessità di capitolare una prova testimoniale), il "<i>giustificato motivo</i>" sembra da intendersi integrato.</p> <p>Infine, in dottrina, è stato osservato come la previsione per cui anche lo <i>ius variandi</i> sia soggetto ad autorizzazione del giudice, previa richiesta di parte e sussistenza di un giustificato motivo, possa costituire una criticità² e, così, un disincentivo al ricorso (ove facoltativo) al procedimento semplificato.</p>
CHECKLIST	<p>[1. Può ipotizzarsi che l'addetto UPP verifichi la tempestività della costituzione del convenuto, la tempestività della notifica a cura del ricorrente e il contenuto degli atti introduttivi e predisponga la scheda del fascicolo;]</p> <p>[2. Il giudice verifica se la causa introdotta con rito semplificato rientra tra quelle soggette a rito speciale ex art. 40, co. 3, primo periodo, c.p.c. e, quindi, provvede alla conversione al rito ordinario (art. 426, 427, 439 c.p.c. e art. 4 D.Lgs. 150/2011);]</p> <p>[3. In caso di inosservanza dei requisiti della <i>edictio actionis</i> e della <i>vocatio in ius</i> e qualora il convenuto non sia costituito (tempestivamente o in udienza), il giudice dispone la rinnovazione della notificazione e assegna termine perentorio per la notifica;]</p> <p>4. Il giudice valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sussistenza dei presupposti ex art. 281-<i>decies</i> in riferimento alla domanda principale e alla domanda riconvenzionale; • la complessità della lite e dell'istruttoria; <p>5. Se (per la domanda principale, la domanda riconvenzionale o per entrambe) difettano i detti presupposti o la complessità della lite o dell'istruttoria lo impongono, il giudice, con ordinanza non impugnabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispone il passaggio al rito ordinario; • fissa udienza ex art. 183 e assegna i termini ex art. 171-<i>ter</i>; • se l'attore lo ha richiesto, decide sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e assegna all'attore un termine per la citazione; <p><i>oppure</i></p>

² Cfr. Menghini S., *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al Tribunale*, in *Riv. Dir. Proc.* 2023, p. 581.

	<p>6. Se non dispone il passaggio del rito, il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'attore lo ha richiesto, provvede sulla richiesta e fissa nuova udienza per la costituzione del terzo chiamato [e, <i>salvis iuribus</i>, per lo svolgimento delle attività difensive a cui le parti sono ammesse, a pena di decadenza, alla prima udienza]; <p>7. Alla stessa udienza o all'udienza rinviata per la citazione del terzo, il giudice, se vi è richiesta delle parti e sussiste giustificato motivo, assegna alle parti termini sino a 20 gg per le attività di <i>mutatio</i> ed <i>ementatio</i> e istruttorie di cui al comma 4 e sino a ulteriori 10 giorni per le repliche e richieste di prova contraria; [non è previsto che il giudice decida sulla richiesta fuori udienza];</p> <p>8. Alla stessa udienza o all'udienza rinviata per la citazione del terzo, se non assegna i termini del co. 4, il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede all'assunzione degli stessi.</p> <p>[È ipotizzabile che, per supportare il giudice nella valutazione delle condizioni di "<i>complessità della lite</i>" e di "<i>giustificato motivo</i>" e per facilitare la creazione di orientamenti uniformi all'interno dell'ufficio, l'addetto UPP eserciti le funzioni ex art. 5 D.Lgs. 151/2022, lett. a) "ricerche di giurisprudenza e di dottrina" e d) "raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio".</p>
--	---

5. Art. 281-terdecies c.p.c. (nuovo) – Decisione

TESTO	<p>I. <i>Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'art. 275-bis.</i></p> <p>II. <i>La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.</i></p>
OSSERVAZIONI	<p>L'articolo disciplina la fase decisoria del procedimento semplificato di cognizione con espressa opzione per il modulo della "<i>decisione a seguito di trattazione orale</i>" ex art. 281-sexies c.p.c e, quindi, con esclusione dei moduli della "<i>decisione a seguito di trattazione scritta o mista</i>" di cui all'art. 281-quinquies c.p.c. Coerentemente, per il caso in cui il tribunale giudichi in composizione collegiale, il legislatore prescrive il rispetto dell'art. 275-bis c.p.c.</p>
CHECKLIST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il giudice fa precisare le conclusioni; 2. Il giudice ordina la discussione della causa all'udienza o, su istanza di parte, ad un'udienza successiva (cfr. art. 281-sexies); 3. Il giudice pronuncia sentenza all'esito della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. art. 281-sexies); <p><i>ovvero</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Il giudice deposita la sentenza nei 30 giorni successivi alla discussione orale (cfr. art. 281-sexies);

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale:

il **giudice** fissa udienza di discussione orale avanti al collegio e assegna termini a ritroso dall'udienza *ex art. 275-bis* (non superiori a 30 giorni per note limitate alla precisazione delle conclusioni e ulteriori termini non superiore a 20 giorni per note conclusionali) (cfr. art. 275-*bis*);

PARTE SECONDA

Checklist dei nuovi adempimenti per i giudici, il personale amministrativo e i funzionari addetti all'Ufficio per il Processo, introdotti dal D.Lgs. n. 149 del 2022, con particolare riguardo ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie

Paragrafo I

IL NUOVO ART. 403 C.C.

Riferimento normativo: art. 403 c.c.

Brevi osservazioni

Con la legge delega n. 206 del 2021 sono immediatamente entrate in vigore alcune disposizioni novellate: in riferimento al diritto di famiglia, si menziona l'art. 403 c.c., precisando che tutte le altre contenute nella checklist sono frutto di modifiche apportate dal D.Lgs n. 149 del 2022.

In relazione all'art. 403 c.c., si segnala che l'intervento della pubblica autorità poteva avvenire nei casi di minore «*moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione*». La previsione lasciava ampia discrezionalità all'autorità pubblica, né era previsto un controllo da parte dell'autorità giudiziaria, sino all'eventuale apertura di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento o adozione. L'articolo non prevedeva un termine di durata del provvedimento e nemmeno la possibilità per i genitori di proporre reclamo³.

La Corte europea dei diritti dell'uomo⁴ e la notorietà che hanno assunto alcuni casi di cronaca recenti hanno spinto il legislatore verso una modifica della disposizione, che oggi prevede la possibilità per l'autorità di allontanare il minore dalla sua famiglia e collocarlo subito in un ambiente sicuro quando sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nel proprio ambiente familiare, a un grave pregiudizio o grave pericolo per la propria incolumità psicofisica e dunque solo là dove vi sia l'assoluta urgenza di provvedere e non sia possibile attendere la decisione di un giudice sulla misura di protezione da adottare per tutelare il minore. Il tribunale dei minorenni provvede poi alla convalida del provvedimento in brevi tempi.

Riferimento normativo	Adempimenti (relativi ai soli Tribunali)
Art. 403 c.c.	<p>A. Il tribunale per i minorenni provvede, con <i>decreto</i> del presidente o di un giudice da lui delegato sulla richiesta di convalida del provvedimento di collocamento in sicurezza del minore, <u>entro 48 ore</u> dalla stessa.</p> <p>➔ Presupposti per la convalida:</p> <p>a. Che il provvedimento di collocamento sia stato adottato da una pubblica autorità;</p>

³ Per le critiche al precedente regime normativo, Thiene, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 309.

⁴ Secondo la giurisprudenza Corte EDU, i procedimenti finalizzati a limitare la responsabilità genitoriale devono essere contenuti in un tempo ragionevole, devono assicurare ai genitori la possibilità di svolgere le loro difese e di ricorrere contro i provvedimenti: Corte EDU 9 maggio 2003, *Covezzi e Morselli c. Italia*, in *Minorigiustizia*, 2005, p. 172 ss.

	<p>b. Che il minore fosse moralmente o materialmente abbandonato ovvero si trovasse esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi fosse dunque emergenza di provvedere;</p> <p>c. Che il provvedimento della pubblica autorità, corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento a tutela del minore, sia stato trasmesso <u>entro 24 ore</u> dal collocamento al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni;</p> <p>d. Che la richiesta di convalida del provvedimento da parte del pubblico ministero sia stata presentata <u>entro 72 ore</u> dalla ricezione dello stesso.</p> <p>➔ In caso di collocamento del minore in una comunità di tipo familiare, occorre motivare specificamente l'esclusione di possibili soluzioni alternative.</p> <p>B. Con il <i>decreto</i> di convalida, il presidente o giudice presso il tribunale per i minorenni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nomina il curatore speciale del minore;- Nomina il giudice relatore;- Fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice relatore <u>entro 15 giorni</u>. <p>C. All'udienza il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interroga liberamente le parti;- Può assumere informazioni;- Procede all'ascolto del minore direttamente e, ove necessario, con l'ausilio di un esperto. <p>D. <u>Entro 15 giorni</u> dall'udienza, il tribunale per i minorenni in composizione collegiale pronuncia <i>decreto</i> con cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conferma, modifica o revoca il decreto di convalida;- Può adottare provvedimenti nell'interesse del minore;- Dà disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento, qualora siano state proposte istanze ai sensi degli artt. 330 e ss. <p>E. La cancelleria comunica immediatamente alle parti il decreto.</p>
--	--

Paragrafo II

SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Riferimento normativo: art. 250, comma 4 c.c.

Brevi osservazioni

In tema di ‘riconoscimento del figlio’, il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha apportato un’unica modifica, all’art. 250, comma 4, c.c., per definire le modalità di superamento del dissenso dell’altro genitore alla richiesta di riconoscimento del figlio infraquattordicenne.

All’esito della modifica, per colui che intenda riconoscere il figlio infraquattordicenne, la presentazione di un ricorso volto a ottenere una sentenza costitutiva, che superi il mancato assenso dell’altro genitore, determina sempre l’instaurazione di un procedimento contenzioso, assoggettato alla disciplina generale dettata dagli artt. 473 bis ss. c.p.c.

La *ratio* di questa modifica è, dunque, quella di armonizzare anche tale disciplina sostanziale ai principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie.

In tale procedimento, particolare rilevanza è riservata all’ascolto del minore, le cui opinioni potranno fortemente influire sulla decisione finale del giudice⁵.

Procedimento in caso di rifiuto del consenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 250, comma 4 c.c.	<p>A. Verificare:</p> <ul style="list-style-type: none">- che il ricorso presentato da colui che voglia riconoscere il figlio infraquattordicenne rispetti i termini e i contenuti dell’art. 473-bis.12;- che il ricorso sia stato presentato al giudice competente, individuato nel Tribunale del luogo di residenza abituale del minore⁶. <p>[Tale verifica può essere svolta dal funzionario UPP nell’ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento].</p>

⁵ Sull’importanza della verifica, in concreto, dell’interesse del minore al riconoscimento, vd Cass. ord., 28 marzo 2023, n. 8762, Cass. ord., 30 giugno 2021, n. 18600, Cass., ord., 9 gennaio 2020, n. 275, Cass. sent. 27 marzo 2017, n. 7762 e sentenze ivi citate, spec. punto 5 delle Ragioni della decisione.

⁶ La competenza determina un’attrazione al tribunale ordinario per procedimenti ex 330 ss. c.c., ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., «quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898».

B. A seguito di ricorso, il **giudice** assume ogni opportuna informazione e dispone l'ascolto del minore ultra-dodicenne o infra-dodicenne, se capace di discernimento, ai sensi degli artt. 473-*bis*.4 e ss. c.p.c.

C. È necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore (ai sensi degli artt. 473-*bis*.7 e 8 c.p.c.)?

Secondo Cass. 9 gennaio 2020, n. 275, nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c. il minore infraquattordicenne non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi⁷.

D. Il **giudice** verifica se la difesa del convenuto (ovvero dell'altro genitore, che si è rifiutato o comunque ha ommesso di presentare il proprio consenso) è palesemente fondata:

- [se lo è, procede con l'istruttoria fino ad addivenire alla decisione finale];
- se non lo è, anche prima di decidere in merito allo *status*, adotta provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di instaurare la relazione tra genitore e figlio.
- è necessario verificare che la responsabilità genitoriale dell'altro genitore convenuto non sia (in tutto o in parte) sospesa? Secondo la giurisprudenza di legittimità non è necessaria questa verifica: secondo Cass., sent., 30 luglio 2014, n. 17277 il potere di esprimere il consenso costituisce un corollario della paternità (o maternità) e non della rappresentanza legale del minore nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Tuttavia, questa posizione è contestata in dottrina⁸.

E. Il **giudice** definisce il giudizio con una sentenza, la quale:

- tiene luogo del consenso mancante;
- contiene gli opportuni provvedimenti in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore *ex art. 315-bis c.c.*;
- dispone in merito al cognome del figlio *ex art. 262 c.c.*

⁷ In questi termini già Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma Sez. I, Sent., 05/04/2023; Tribunale Sulmona, Sent., 08/02/2022.

⁸ In giurisprudenza, vd anche Cass., sent. 3 novembre 2004, n. 21088 e sent., 11 febbraio 2005, n. 2878

Paragrafo III

IL NUOVO AMBITO DI COGNIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

Riferimenti normativi: artt. 320, comma 5, 350, n. 5-*bis*, 374, 375 (abrogato), 376, 397, 425 c.c.

Brevi osservazioni

Il comma 13, lettera a) della legge delega prescrive di «*ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni*».

È stata di conseguenza soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni preventive, necessarie per il compimento di atti di straordinaria amministrazione del patrimonio degli incapaci e per l'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte di un incapace. La relativa competenza è stata attribuita al solo giudice tutelare (che nel precedente sistema rendeva un mero parere non vincolante).

In tal senso, con riguardo alla disciplina dei minori, sono stati novellati, **1)** l'articolo 320, comma 5, c.c. con riguardo alla continuazione dell'impresa commerciale (la disposizione prevede oggi che la possibilità per i genitori di continuare, in nome e per conto del minore, l'esercizio di una impresa commerciale sia subordinata al mero previo rilascio di una apposita autorizzazione da parte del giudice tutelare); **2)** è stata superata la bipartizione fra atti di straordinaria amministrazione per i quali era necessaria l'autorizzazione preventiva del solo giudice tutelare (gli atti erano elencati nell'art. 374 c.c.) e atti di straordinaria amministrazione che richiedevano la preventiva autorizzazione del tribunale (di cui all'art. 375 c.c.). Attualmente, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del minore si stabilisce (al novellato art. 374 c.c.) che il tutore, per poterli compiere validamente, debba munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare. **3)** Con riguardo ai contratti con i quali vengono alienati a terzi beni di proprietà del minore soggetto a tutela, la nuova formulazione dell'art. 376 c.c. precisa che il giudice tutelare, nel decreto con il quale rilascia l'autorizzazione debba stabilire se la vendita debba farsi all'incanto o mediante trattativa privata e deve fissare l'importo minimo del corrispettivo pecuniario che dovrà essere previsto dal contratto, oltre che le modalità di erogazione e/o di reimpiego del corrispettivo dell'alienazione.

Anche per i minori emancipati, scompare la distinzione fra atti di straordinaria amministrazione per i quali risultava necessaria l'autorizzazione preventiva del giudice tutelare e atti di straordinaria amministrazione che necessitavano dell'autorizzazione del tribunale: con la riforma diventa indispensabile la sola autorizzazione preventiva del giudice tutelare (art. 394, comma 3, c.c.). Anche l'autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale senza l'assistenza del curatore potrà essere rilasciata e revocata dal solo giudice tutelare, senza l'intervento del tribunale (commi 1 e 2 dell'art. 397 c.c.). Qualora il curatore del minore emancipato rifiuti di prestare il proprio assenso a un atto di straordinaria amministrazione, senza giustificato motivo, l'intervento del giudice tutelare sarà peraltro, anche in tal caso, sempre sufficiente per superare detto ostacolo, potendosi nominare un curatore speciale per assistere il minore nel compimento di tale atto (art. 395 c.c.).

L'attribuzione al solo giudice tutelare della competenza a rilasciare l'autorizzazione al compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione si estende anche alle ipotesi di

gestione del patrimonio degli interdetti giudiziali, degli inabilitati (si veda, a tal fine, il rinvio dell'art. 424 c.c. alle norme sui minori e sui minori emancipati) e dei beneficiari di amministrazione di sostegno (art. 411, comma 1, c.c.).

Si segnala che l'appesantimento nell'attività del giudice tutelare potrà essere eventualmente attenuato dalla previsione contenuta nell'art. 21 del d.lgs 149/2022, che consente il rilascio delle suddette autorizzazioni da parte del notaio rogante (seppure con alcune eccezioni)⁹.

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 320, comma 5 c.c.	A. Il giudice tutelare autorizza la continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale di titolarità del minore.
Art. 350, n. 5-bis c.c.	B. Il giudice tutelare non nomina tutori - o, se sono stati nominati, ne dichiara la cessazione dall'ufficio - coloro che versano nelle condizioni di incapacità previste dalla legge, ulteriori rispetto a quelle indicate nei numeri da 1 a 5 dell'art. 350 c.c.
Art. 374 c.c.	C. Il giudice tutelare autorizza il tutore: <ul style="list-style-type: none"> ● ad acquistare beni; <ul style="list-style-type: none"> → L'autorizzazione non è necessaria per i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio. ● ad alienare beni; <ul style="list-style-type: none"> → L'autorizzazione non è necessaria per i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento. → Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. ● a riscuotere capitali; ● a costituire pegni o ipoteche ovvero a consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; ● ad assumere obbligazioni; <ul style="list-style-type: none"> → L'autorizzazione non è necessaria per le obbligazioni relative a spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio. ● ad accettare eredità o rinunciarvi, ad accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, a procedere a divisioni; ● a fare compromessi e transazioni o accettare concordati; ● a fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il

⁹ Sul punto, vd anche Paragrafo VI.

	<p>raggiungimento della maggiore età;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● a promuovere giudizi. <p>→ L'autorizzazione non è necessaria per le denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere i frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.</p>
Art. 397 c.c.	<p>D. Il giudice tutelare, sentito il curatore, autorizza il minore emancipato all'esercizio di una impresa commerciale senza l'assistenza del curatore.</p> <p>⇔ Il giudice revoca l'autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale d'ufficio o su istanza del curatore, sentito il minore emancipato.</p>
Art. 425 c.c.	<p>E. Il giudice tutelare autorizza l'inabilitato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale.</p>
Art. 21, comma 6 D.Lgs. n. 149 del 2022	<p>F. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o revocare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari rilasciate dal notaio rogante.</p>

Paragrafo IV

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

A. RIFERIMENTI GENERALI IN TEMA DI RIPARTO DI COMPETENZA

Ambito di cognizione del giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni

Le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, che il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto nel Titolo IV-bis del Codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 473-bis ss. c.p.c., «*si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni*». Dunque, il rito configurato dal legislatore viene concepito come unitario, ancorché applicato da giudici diversi. Occorre, pertanto, tenere in debita considerazione i confini, legislativamente tracciati, tra:

- l'ambito di cognizione del tribunale ordinario e quello del giudice tutelare;
- l'ambito di cognizione del tribunale ordinario e quello per i minorenni.

Per i primi, si veda quanto già osservato nel Paragrafo III. Per i secondi, invece, la norma di riferimento è l'art. 38 disp. att. c.c., sul quale è, dapprima, intervenuta la legge delega n. 206/2021 e, successivamente, è ritornato il D.Lgs. n. 149 del 2022. In sintesi, il risultato dei due interventi successivi è il seguente.

- È rimasta ferma la competenza del tribunale ordinario per i procedimenti previsti dagli artt. 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma c.c.
- I procedimenti previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c. diventano di competenza del tribunale ordinario, anche se instaurati su ricorso del PM, non solo se è già pendente, ma anche se è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero un giudizio ai sensi degli artt. 250, quarto comma, 268, 277, comma 2, e 316 c.c., o un procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore.

➤ In questo caso, sul **tribunale per i minorenni** gravano i seguenti adempimenti:

- a. adottare, senza indugio e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, d'ufficio o su istanza di parte, tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti¹⁰ nell'interesse del minore¹¹;

¹⁰ Sull'impugnazione di tale provvedimento si segnala un dibattito.

Da un lato, la precedente giurisprudenza in materia di responsabilità genitoriale (Cass. n. 23633/2016) potrebbe far propendere per una impugnabilità.

Dall'altro, la tipicità degli strumenti processuali potrebbe far pensare a una non impugnabilità.

¹¹ Sulla valenza delle prove acquisite dal tribunale dei minorenni in questa fase:

a) secondo un primo orientamento, passano automaticamente al tribunale ordinario, in virtù della continuità tra i due processi;

- b. trasmettere gli atti al tribunale ordinario.
- Il **tribunale ordinario**, invece:
 - a. riunisce gli atti del procedimento instaurato dinanzi al tribunale per i minorenni con quelli del procedimento pendente presso di sé;
 - b. conferma, modifica o revoca con provvedimento le decisioni del tribunale per i minorenni.
- Posto che il procedimento di cui all'art. 709-ter c.p.c. è stato sostituito con il procedimento di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.¹², la competenza per quest'ultimo viene delineata con un meccanismo parallelo, ma inverso rispetto a quello fin qui delineato. Difatti, tale procedimento appartiene sempre alla competenza del **tribunale per i minorenni**:
 - sia quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, dinanzi al tribunale per i minorenni, un procedimento previsto dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c.;
 - sia nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ex art. 473-bis.39 c.p.c. davanti al tribunale ordinario. In questo caso, il tribunale ordinario deve:
 - a. adottare, senza indugio e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, d'ufficio o su istanza di parte, tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore;
 - b. trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni.

Il **tribunale per i minorenni**, invece:

- a. riunisce gli atti del procedimento instaurato dinanzi al tribunale ordinario a quelli del procedimento pendente presso di sé;
- b. conferma, modifica o revoca con provvedimento le decisioni del tribunale ordinario.

Competenza per territorio

L'art. 473-bis.11 c.p.c. ha individuato nel luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale il criterio principale per la competenza per territorio, valevole in tutte le controversie familiari che vedono coinvolto il minore (in linea con le indicazioni di cui all'art. 8, Regolamento UE n. 2201 del 2003 e all'art. 7, Regolamento UE n. 1111 del 2019). Solo in mancanza di figli minori,

b) secondo altri, quelle acquisite dal trib dei minorenni possono essere prove atipiche, valide come presunzioni semplici o argomenti di prova (così E. D'Alessandro, *Considerazioni sul riparto di competenza nell'art. 38 disp. Att. Cod. civ., Nuova Giur. Civ.*, 2018, p. 273), quando i due riti non combacino; se invece anche il secondo continua in rito camerale, le prove avrebbero valenza di piena prova.

In ogni caso, nota G. Vecchio, *La competenza*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, a cura di C. Cecchella, 2023, p. 7, in materia minorile la questione sulla qualificazione della prova non assume un ruolo decisivo, poiché il giudice può fondare la propria decisione su ogni elemento utile acquisito nel corso del processo.

¹² Il procedimento di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. è trattato estesamente al Paragrafo VI, sottoparagrafo A, nella sezione "Attuazione dei provvedimenti".

potranno trovare applicazione gli altri criteri di competenza per territorio (compresi quelli di cui all'art. 473-*bis*.47 in materia di separazione e divorzio).

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

B. IL PROCEDIMENTO IN SENSO STRETTO

Fase introduttiva

Riferimenti normativi	Adempimenti
<p>Artt. 473-bis.11 - 473-bis.14 c.p.c.</p>	<p>A. Dopo il deposito del ricorso, entro <u>3 giorni</u>, il presidente, con <i>decreto</i>, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Designare il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento; ➤ Fissare l'udienza di prima comparizione delle parti, a non più di <u>90 giorni</u> dal deposito del ricorso (o 120 se notifica all'estero); ➤ Assegnare il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno <u>30 giorni</u> prima dell'udienza, e informarlo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ➤ Nominare un curatore speciale se il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. ➤ Informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. <p>B. La cancelleria deve comunicare il decreto al PM.</p> <p>C. Verificare la residenza abituale del minore → dichiarare eventualmente l'incompetenza. [Tale verifica può essere svolta dal funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento]</p> <p>D. Verificare chi ha presentato il ricorso: [Tale verifica può essere svolta dal funzionario UPP nell'ambito dell'attività di studio del fascicolo]:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Soggetto privato</u> (art. 473-bis.12) Verificare la presenza dei contenuti necessari del ricorso e dei suoi allegati: <ul style="list-style-type: none"> · Indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; · Nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio o dimora e codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap

	<p>grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;</p> <ul style="list-style-type: none">· Nome, cognome e codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;· Determinazione dell'oggetto della domanda;· Chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;· Indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.· Indicazione circa l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con l'allegazione della copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.· In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, devono essere allegati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.· Se il procedimento riguarda minori, deve essere allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. <p>➤ <u>PM/parente/tutore/curatore/curatore speciale, in quanto compatibile (art. 473-bis.13)</u></p> <p>Verificare la presenza dei contenuti necessari del ricorso e dei suoi allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">· Indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;· Nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio o dimora e codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;· Determinazione dell'oggetto della domanda;· Chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie;· Se il minore è stato collocato in una struttura comunitaria,
--	--

	<p>devono essere indicati anche nome, cognome, codice fiscale e residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se vi è stata richiesta di allontanamento del minore, il ricorso deve indicare anche eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso; · In caso di domande a contributo economico, deve essere allegata la documentazione sulla situazione economica e reddituale dei genitori e del minore. <p>Devono essere allegati i documenti relativi agli accertamenti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti riguardanti il minore emessi da una pubblica autorità, anche giudiziaria.</p>
--	---

Udienza di comparizione

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.21 c.p.c.	<p>Il giudice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio → eventualmente provvedere; B. Eventualmente dichiarare l'estinzione del procedimento: se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, a meno che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero; C. Verificare la comparizione personale delle parti: salvo gravi e comprovati motivi, esse devono comparire personalmente → se non compaiono o manca il giustificato motivo, il giudice deve valutare tale comportamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese. D. Sentire le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e <u>tentare la conciliazione</u>, anche formulando una motivata proposta. <ul style="list-style-type: none"> → In caso di <i>esito positivo</i>, deve assumere i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimettere la causa in decisione. → In caso di <i>esito negativo</i>, il processo prosegue.

Provvedimenti assunti in corso di causa

Riferimenti normativi	Adempimenti
Artt. 473-bis.15 e 473-bis.22	<p>Il presidente (o il giudice delegato) deve verificare se vi è pregiudizio imminente e irreparabile o se la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti assunte ove occorre sommarie</p>

c.p.c.¹³	<p>informazioni, con <i>decreto provvisoriamente esecutivo</i>:</p> <p>A. Adotta i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti;</p> <p>B. Fissa entro i successivi <u>15 giorni</u> l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati;</p> <p>C. Assegna immediatamente un termine perentorio per la notifica.</p> <p>Il giudice:</p> <p>A. Sentite le parti e difensori e, assunte eventualmente sommarie informazioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Se prevede l'obbligo di versare un contributo economico, determinare la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvedere se una delle parti non compare senza giustificato motivo;</p> <p>B. Provvede sulle richieste istruttorie;</p> <p>C. Predispone il <u>calendario del processo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se non è necessario assumere mezzi di prova → fatte precisare le conclusioni, pronunciare i provvedimenti di cui al primo comma e ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva; all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. ➤ Se è necessario → fissare entro i successivi <u>90 giorni</u> l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
----------------------------	---

Fase istruttoria

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.25 c.p.c.	<p><u>Consulenza tecnica d'ufficio</u></p> <p>A. Il giudice dispone la consulenza tecnica d'ufficio.</p> <p>B. Nel provvedimento con cui dispone la CTU, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.</p> <p>C. [Il nominativo del CTU è scelto tra quelli iscritti all'albo, alla cui tenuta è preposto il funzionario UPP].</p>

¹³ Per la modifica dei provvedimenti assunti in corso di causa, si veda *infra*, sezione "Modifica dei provvedimenti".

	<p>D. [Al momento dell'attribuzione dell'incarico di CTU, il giudice avvisa il consulente che]:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se si tratta di <i>consulenza psicologica</i>, le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti devono essere svolte nei rispetto dei seguenti limiti - devono avere ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali; devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica; 2. le indagini devono essere svolte in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, con durata e modalità che ne garantiscano la serenità e adeguate alla sua età; 3. nella relazione devono essere tenuti distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni formulate dal CTU; 4. nella relazione devono essere indicate le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore¹⁴.
<p>Art. 473-bis.26 c.p.c.</p>	<p><u>Nomina di un esperto su richiesta delle parti</u></p> <p>A. Il giudice, su istanza congiunta delle parti, <i>può</i> nominare uno o più ausiliari <i>ex art. 68 c.p.c.</i>, che devono essere scelti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra gli iscritti all'albo dei CTU; - al di fuori dell'albo, se c'è l'accordo delle parti. <p>B. Il giudice [nel provvedimento di nomina] individua gli obiettivi dell'attività, che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti; - fornire ausilio per i minori; - agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. <p>C. Il giudice [nel provvedimento di nomina] fissa i termini, anche periodici, entro cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ausiliario deposita una relazione scritta; - le parti possono depositare note scritte. <p>D. [Il funzionario UPP monitora il fascicolo e lo sottopone al giudice ogni qualvolta sia pervenuta una nuova relazione].</p>

¹⁴ Nei procedimenti in cui sono allegati fatti di violenza domestica o di genere, l'art. 473-bis.44 c.p.c. pone degli adempimenti ulteriori per il giudice al momento della nomina del CTU. Si v. Paragrafo V, sottoparagrafo A.

	E. Il giudice , sentite le parti, adotta i provvedimenti opportuni se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito.
Art. 473-bis.27 c.p.c.	<p><u>Intervento dei servizi sociali o sociosanitari</u></p> <p>A. Il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari e nel farlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indica in modo specifico l'attività ad essi demandata; - fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta; - [dà avviso ai servizi sociali o sanitari che] nelle relazioni devono essere tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondati su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione; - fissa i termini entro cui le parti possono depositare memoria. <p>B. [Il funzionario UPP individua i servizi sociali o sanitari territorialmente competenti e dà loro comunicazione del provvedimento con il quale il giudice ha disposto il loro intervento].</p> <p>C. [Il funzionario UPP monitora il fascicolo e lo sottopone al giudice ogni qualvolta sia pervenuta una nuova relazione]¹⁵.</p>

Fase decisoria

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.28 c.p.c.	<p>A. Il giudice, esaurita l'istruttoria, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; 2. un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3. un termine non superiore a 15 giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. <p>B. All'udienza, il giudice rimette la causa in decisione e si riserva di</p>

¹⁵ Nei procedimenti in cui sono allegati fatti di violenza domestica o di genere, l'art. 473-bis.44 c.p.c. pone degli adempimenti ulteriori per il giudice quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sociosanitari. Si v. Paragrafo V, sottoparagrafo A.

riferire al collegio.

C. [Il **giudice**] deposita la sentenza entro 60 giorni dall'udienza.

Attuazione dei provvedimenti

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.36 c.p.c.	<p><u>Provvedimenti a carattere economico</u></p> <p>A. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale → a tal fine, il giudice valuta se esista il pericolo che il soggetto obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.</p> <p>B. Il giudice, su istanza del creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, autorizza il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.</p> <p>C. Il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti relativi all'attuazione delle decisioni economiche.</p>
Artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c.	<p><u>Provvedimenti sull'affidamento</u></p> <p>A. Verificare che sia stato adito il giudice competente, individuato nel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica; 2. se non pende alcun procedimento, giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, che provvede in composizione monocratica; 3. in caso di trasferimento del minore, giudice individuato ai sensi dell'art. 473-bis.11. <p>→ Nei casi 2 e 3, se tra le stesse parti viene successivamente instaurato un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza indugio e comunque entro 15 giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore; - trasmette gli atti al giudice del merito. <p>→ Il giudice del merito conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati dal giudice dell'attuazione.</p> <p>B. Il giudice sente i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero e tenta la conciliazione.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - [se la conciliazione riesce, il giudice ne dà atto nel suo provvedimento e il procedimento si chiude] - se la conciliazione non riesce, il giudice pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore. <p>C. Il giudice adotta i provvedimenti temporanei per far fronte alle difficoltà dell'attuazione che non ammettono dilazione, su istanza, anche verbale, delle parti.</p> <p>D. Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore.</p> <p>E. Il giudice determina le modalità di attuazione con <i>decreto</i> motivato, senza la preventiva convocazione delle parti, se sussiste pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nello stesso decreto, il giudice dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei 15 giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza. <p>F. In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ammonire il genitore inadempiente; b. individuare <i>ex art. 614-bis</i> la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €75 ad un massimo di €5000 a favore della Cassa delle ammende; d. condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
--	---

Modifica dei provvedimenti

Riferimenti	Adempimenti
-------------	-------------

normativi	
Art. 473- bis.23 c.p.c.	<u>Provvedimenti temporanei</u> Il giudice delegato o il collegio modificano o revocano i provvedimenti temporanei e urgenti in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
Art. 473- bis.29 c.p.c.	<u>Provvedimenti definitivi</u> [Il giudice provvede] sulla richiesta delle parti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

C. TUTORE E CURATORE DEL MINORE

Riferimento normativo: art. 473-bis.7 c.p.c, artt. 49 e 51 disp. att. c.c.

Brevi osservazioni

Preso atto della varietà di prassi non uniformi nel territorio nazionale quanto alla nomina del tutore o di un soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale, nell'ambito e all'esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (*ex art. 330 c.c.*) o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale (*ex art. 333 c.c.*), sono stati introdotti nuovi strumenti normativi che forniscono una vasta gamma di possibili interventi, adattabili alle esigenze del caso concreto.

Si sono così superate le critiche mosse dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, per l'adozione di "provvedimenti stereotipati", formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inadeguati a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale (si veda, di recente la sentenza 10 novembre 2022, I.M. e altri c. Italia e il rapporto GREVIO del 13 gennaio 2020).

Con la figura del curatore del minore, infatti, si amplia lo strumentario a disposizione del giudice, offrendo un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli. A tal fine, si affianca alla figura del tutore, prevista in caso di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, quella del curatore, nominata all'esito di un provvedimento meramente limitativo della responsabilità genitoriale.

Il curatore garantisce l'attuazione del progetto genitoriale: non si tratta, peraltro, di una delega in bianco, ma di circoscritte ipotesi, individuate dal giudice per poter tutelare il minore (vd art. 473-bis.7, comma 2, lettere *b* ed *e* c.p.c.). Al contempo, le scelte potranno essere prese, senza imporre l'instaurazione di veri e propri giudizi per superare i continui conflitti tra i genitori: ciò permetterà agli stessi di raggiungere un sostanziale equilibrio nella gestione dei figli.

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.7 c.p.c.	<p>Se è disposta dal giudice ordinario o dal giudice presso il tribunale per i minorenni, anche con provvedimento temporaneo, la <i>sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori</i>:</p> <p>A. Il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni <i>deve</i> nominare il tutore del minore¹⁶;</p> <p>B. Trasmissione della copia del provvedimento al giudice tutelare, per le annotazioni sul registro delle tutele¹⁷;</p>

¹⁶ Per quanto concerne il contenuto del decreto di nomina del tutore, esso, seppur in assenza di un esplicito rinvio legislativo, può ritenersi debba essere analogo alle previsioni di cui all'art. 473-bis.7, comma 2, applicabili in quanto compatibili.

	<p>C. Il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni che procede deve esercitare le funzioni di giudice tutelare fino alla definizione del procedimento;</p> <p>D. All'esito del procedimento, il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni deve trasmettere gli atti al giudice tutelare.</p> <p><u>Se sono disposte, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale:</u></p> <p>A. Il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni può nominare il curatore del minore e il provvedimento deve avere i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La persona presso cui il minore ha la residenza abituale; ➤ Gli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; ➤ Gli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; ➤ Gli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; ➤ La periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale. <p>B. All'esito del procedimento, il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni deve trasmettere gli atti al giudice tutelare.</p>
<p>Artt. 49 e 51 disp. att. c.c.</p>	<p>A. La cancelleria cura l'annotazione, nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della data e degli estremi essenziali del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, c.p.c.; - del nome, del cognome, della condizione, dell'età e del domicilio del minore; - del nome, del cognome, della condizione e del domicilio del curatore nominato al minore; - la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, c.p.c. <p>B. Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati [a cura della cancelleria], in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale</p>

¹⁷ Sul punto, si v. il Paragrafo III sull'ambito di cognizione del giudice tutelare.

	ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317- <i>bis</i> , 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.
--	--

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

D. CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Riferimenti normativi: art. 473-*bis*.8 c.p.c.; artt. 78, 79 e 80 c.p.c.

Brevi osservazioni

L'ordinamento giuridico disciplina, all'art. 78 c.p.c., la figura del curatore speciale, di cui l'art. 473-*bis*.8 c.p.c. costituisce di fatto una mera trasposizione, per esigenze di riordino della materia.

La figura professionale in questione, inizialmente pensata per svolgere funzioni prettamente processuali, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più rilevante anche sul piano della tutela sostanziale del minore, coprendo funzioni sempre più marcatamente tutelari. Tale attività è stata riconosciuta dal legislatore del 2021, che – al terzo comma – ha cristallizzato la prassi delle Corti di merito e di legittimità, attribuendo al curatore speciale del minore non solo poteri di rappresentanza processuale, ma anche sostanziale, per consentire al giudice procedente interventi puntuali e di immediata realizzazione.

La principale differenza tra il curatore speciale del minore e il curatore di cui all'art. 473-*bis*.7 sta nel fatto che il primo rimane una figura solo processuale, i cui poteri quand'anche di natura sostanziale sono ricompresi all'interno del processo e cessano con la conclusione del procedimento in cui è avvenuta la nomina. Di converso, il curatore del minore viene nominato al momento della definizione del procedimento con cui è disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, quale figura di carattere sostanziale che esercita poteri genitoriali e opera in fase esecutiva del provvedimento.

Riferimenti normativi	Adempimenti
Artt. 473-<i>bis</i>.8 e artt. 78, 79 e 80 c.p.c.	<p>A. Il giudice deve verificare la presenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale del minore:</p> <p>→ Deve nominarlo (N.B. nomina anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento) se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il pubblico ministero ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o se uno dei genitori ha chiesto la decadenza dell'altro; ➤ Sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; ➤ Dai fatti emersi nel procedimento, viene alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; ➤ Ne fa richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni; <p>→ Può nominarlo, con provvedimento succintamente motivato, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ I genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente

inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

- Manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza (può essere chiesto anche dal pubblico ministero, dal minore, dai suoi prossimi congiunti, dal rappresentante in caso di conflitto di interessi e da ogni parte che vi abbia interesse);
- Vi è conflitto di interessi col rappresentante (può essere chiesto anche dal pubblico ministero, dal minore, dai suoi prossimi congiunti e dal rappresentante in caso di conflitto di interessi e da ogni parte che vi abbia interesse).

- A. Se vi è un'istanza, verificare che essa sia diretta al soggetto competente (Giudice di Pace, Presidente del Tribunale o, se è in corso un procedimento, anche cautelare, Giudice che procede);
- B. Il **giudice** deve assumere opportune informazioni e sentire possibilmente gli interessati;
- C. Il **giudice** deve redigere il *decreto* di nomina;
- D. Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero [la comunicazione può essere effettuata a cura del **funzionario UPP**]
- E. Il **giudice** può attribuire poteri di rappresentanza sostanziale, attraverso il decreto di nomina o con altro provvedimento assunto nel corso del giudizio;
- F. Il **giudice** può anche revocare il curatore, tramite *decreto*, purché:
 - sia stata verificata la presenza di un'istanza motivata, diretta al Presidente del Tribunale o al giudice che procede, con la quale si chiede la revoca per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina;
 - sia stato verificato che la richiesta provenga dal soggetto legittimato a proporla, ossia dal minore che abbia compiuto quattordici anni, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal pubblico ministero.

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

E. ASCOLTO DEL MINORE

Riferimenti normativi: artt. 473-*bis*.4 – 473-*bis*.6 c.p.c.

Brevi osservazioni

Il c.d. ‘ascolto del minore’ è lo strumento con cui assicurare il rispetto e l’esercizio del diritto del minore di esprimere le proprie opinioni in merito a tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale.

Tale diritto, espressamente contemplato dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 e dall’art. 4 della Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a all’Aja il 29 maggio 1993 e dall’art. 24, par. 1, Carta dir. UE, viene annoverato fra i diritti fondamentali del minore dall’art. 315-*bis*, comma 3, c.c., che lo riconosce a tutti i minori che abbiano compiuto il dodicesimo anno d’età o anche di età inferiore laddove risultino in possesso della necessaria "capacità di discernimento". Inoltre il Regolamento UE n. 1111 del 2019, all’art. 21, rubricato "*Diritto del minore ad esprimere la propria opinione*", prevede che, nell’esercitare la competenza in materia di responsabilità genitoriale, le autorità giurisdizionali degli Stati membri diano al minore capace di discernimento la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

Il rispetto di questo diritto si rende necessario soprattutto nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali, dal momento che l’individuazione della soluzione più rispondente al superiore interesse del minore postula la conoscenza delle opinioni personali dello stesso. Al contempo, l’effettività del diritto impone che «le opinioni del minore [debbano anche] essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità».

Il legislatore ha inteso così tutelare l’autodeterminazione e la personalità del minore, che designa il patrimonio individuale del singolo, da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minore.

Sono state tuttavia previste ipotesi di esonero. Da un lato, il giudice è legittimato ad astenersi dal procedere all’ascolto del minore quando ciò risulti contrastante con l’interesse del minore o manifestamente superfluo o, ancora, nell’ipotesi di "impossibilità fisica o psichica del minore" nonché quando quest’ultimo abbia "manifestato la volontà di non essere ascoltato" (art. 473-*bis*.4, comma 2, c.p.c.). Da un altro lato, il giudice non deve, di regola, procedere all’ascolto del minore – salvo che lo ritenga (eccezionalmente) necessario, quando prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli (e cioè nei procedimenti di separazione, divorzio e regolazione della responsabilità genitoriale "su domanda congiunta" di cui all’art. 473-*bis*.51 c.p.c.). In quest’ultimo caso, dunque, non sembra neppure necessaria una motivazione specifica sulle ragioni del mancato ascolto.

Queste novità appaiono in contrasto con alcuni principi della Carta dei diritti UE e con i precetti del Regolamento UE n. 1111 del 2019. Inoltre, quanto alle ultime, non escludono comunque l’onere in capo al giudice di verificare la rispondenza delle decisioni assunte di comune accordo tra i coniugi agli interessi dei figli, verifica che, invero, pare possibile soprattutto predisponendo l’ascolto dei figli.

In ordine alle modalità per l'ascolto, l'articolo 473-*bis*.5 c.p.c. ha dato attuazione a quanto previsto a livello sovranazionale (in particolare, l'articolo 25 della "Convenzione di Lanzarote" del 25 ottobre 2007, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia il 10 ottobre 2012) per l'introduzione di una serie di garanzie e di accorgimenti che il giudice dovrà adottare ai fini dell'ascolto, durante il quale potrà farsi assistere da esperti e altri ausiliari: è difatti stabilito che il giudice debba ascoltare separatamente i minori, fissare l'udienza tenuto conto dei loro impegni scolastici, e comunque con modalità idonee a garantire la serenità e la protezione della loro riservatezza, rendendoli edotti della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.

Riferimenti normativi	Adempimenti
<p>Art. 473-<i>bis</i>.4 c.p.c.</p>	<p><u>Quando procedere all'ascolto</u></p> <p>Verificare se effettuare l'ascolto e, a tal fine, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Età e capacità di discernimento; B. Se il procedimento richiede provvedimenti che riguardano il minore; C. Se l'ascolto è manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore o in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se lui non vuole essere ascoltato; <ul style="list-style-type: none"> ➔ In questi tre casi, se decide di non procedere all'ascolto, il giudice deve redigere provvedimento motivato. D. Nei procedimenti in cui si prende atto dell'accordo dei genitori (art. 473-<i>bis</i>.51 c.p.c.) sull'affidamento, si ascolta solo se necessario. <ul style="list-style-type: none"> ➔ In quest'ultimo caso, non pare necessaria la motivazione in caso di mancato ascolto, ancorché utile ai fini della circolazione del provvedimento in ambito europeo (vd art. 21 Regolamento UE n. 1111 del 2019).
<p>Art. 473-<i>bis</i>.5 c.p.c.</p>	<p><u>Modalità dell'ascolto</u></p> <p><u>Fase preliminare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Il giudice adotta il provvedimento con cui dispone l'ascolto e in questo provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indica se intende essere assistito da esperti o altri ausiliari; ➤ Fissa l'udienza: <ul style="list-style-type: none"> - Giorno e orario: compatibilmente con gli impegni scolastici del minore; - Luogo: se possibile, in locali idonei e adeguati all'età del minore, anche in luoghi diversi dal tribunale. B. [Citare a comparire il minore, gli esercenti la responsabilità genitoriale, i rispettivi difensori e il curatore speciale (se nominato), nonché gli esperti o altri ausiliari eventualmente indicati dal giudice, nella data e nel luogo indicati dal giudice]

	<p><u>Durante l'ascolto</u></p> <p><i>Preliminarmente il giudice:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deve indicare i temi ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale → essi possono proporre argomenti e temi di approfondimento; b. Può autorizzare i soggetti di cui sopra a partecipare all'ascolto; c. Tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, deve informarlo della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto; d. Deve informare il minore che ha compiuto quattordici anni della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8. <p><i>L'ascolto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> A. Il giudice, con l'eventuale assistenza di esperti e altri ausiliari, deve condurre l'ascolto. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se il procedimento riguarda più minori, di regola li ascolta separatamente. ➤ Procede con modalità che garantiscono la serenità e la riservatezza del minore¹⁸. B. Effettuare registrazione audiovisiva → Se per motivi tecnici non è possibile, descrivere dettagliatamente il contegno del minore mediante il processo verbale. <p>[Alla redazione del processo verbale provvede il funzionario UPP nell'ambito della sua attività di verbalizzazione delle udienze].</p>
<p>Art. 473-bis.6 c.p.c.</p>	<p><u>Caso particolare</u></p> <p>Il giudice deve verificare 1) se il minore si rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori o 2) se vi sono segnalazioni di condotte dei genitori che possano ostacolare il rapporto tra minore e altro genitore o con ascendenti e parenti e in tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ procede all'ascolto senza ritardo; ➤ assume sommarie informazioni sul rifiuto; ➤ dispone l'eventuale abbreviazione dei termini processuali¹⁹.

¹⁸ Nei procedimenti in cui sono allegati fatti di violenza domestica o di genere, le modalità di ascolto del minore sono disciplinate dall'art. 473-bis.45. Si v. il Paragrafo V, sottoparagrafo A.

¹⁹ Perlopiù quelli destinati a sfociare in fattispecie gravi come l'allontanamento del genitore dalla casa o la decadenza della responsabilità genitoriale o ancora i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.40 cpc.

Paragrafo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. PROCEDIMENTI IN CUI SONO ALLEGATI FATTI DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

Riferimenti normativi: artt. 473-bis.40 - 473-bis.46 c.p.c.

Brevi osservazioni

La necessità di adottare misure per contrastare la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore a introdurre nel Capo III, dedicato alle “Disposizioni particolari”, una intera Sezione, intitolata “Della violenza domestica o di genere”, per disciplinare i procedimenti nei quali una delle parti allegghi di essere vittima di violenza da parte del partner o dell'ex partner, o allegghi che vittima di violenza o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse.

Già la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 aveva individuato gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica quali forme di violenza che rientravano nell'ambito di applicazione della stessa e contro le quali i singoli Stati avrebbero dovuto adottare misure legislative adeguate. È seguita una verifica quantitativa e qualitativa portata avanti dalla “Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”, confluita nella “Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne”: fenomeno che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui la vittima era già stata sottoposta, a causa delle attività che si svolgono nel corso del procedimento giurisdizionale.

La scelta normativa intende, allora, sottolineare l'importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, creando una “corsia preferenziale” per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali.

Più in particolare, dovrà essere fissata con urgenza la prima udienza di comparizione delle parti; dovrà essere massima l'attivazione dei poteri officiosi del giudice sia per conoscere, fin dalle prime fasi del giudizio, i procedimenti penali (anche pendenti) e gli atti dei giudizi dinanzi al tribunale dei minorenni. Dovrà essere evitato qualunque invito alla mediazione o alla conciliazione e dovranno essere adottate misure che evitino, sia nel corso del procedimento sia per effetto di misure temporanee, fenomeni di vittimizzazione secondaria: a tal fine, le parti potrebbero non incontrarsi in udienza, né durante l'esercizio di diritti di visita o di custodia dei figli.

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.40 c.p.c.	<p>A. <i>Adempimento preliminare</i> → [Il funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento] verifica se in esso siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.</p> <p>→ Se sono allegati, devono essere applicate le disposizioni speciali di cui artt. 473-bis.40 - 473.bis.46 c.p.c.</p>

	→ Se non sono allegati, si applicano le sole disposizioni comuni.
Art. 473-bis.41 c.p.c.	B. [Il funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento] verifica che nel ricorso siano indicati gli eventuali procedimenti definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze, e che sia allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Artt. 473-bis.42, 43 e 44 c.p.c.	<p>C. Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo.</p> <p>D. Il giudice, al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.</p> <p>E. Il giudice e i suoi ausiliari [cancellieri e funzionari UPP in primis] tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.</p> <p>F. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.</p> <p>G. Il giudice adotta il decreto di fissazione dell'udienza, connotato dalle seguenti peculiarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare, se nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze; - con esso, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p., indicando loro un termine di 15 giorni per provvedere. <p>H. All'udienza, il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se le parti compaiono personalmente, pur non essendo tenute, si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare; - procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia;

	<ul style="list-style-type: none"> - assume sommarie informazioni da persone informate dei fatti; - <i>può</i> disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli; - acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici; - <i>può</i> acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto; - quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.
<p>Art. 473-bis.45 c.p.c.</p>	<p>I. Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.</p> <p>⇔ Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.</p>
<p>Art. 473-bis.46 c.p.c.</p>	<p>J. Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'art. 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A tutela della vittima e del minore, il giudice <i>può</i> disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. ➤ Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

DISPOSIZIONI SPECIALI

B. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, DI SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI

Riferimenti normativi: artt. 473-bis.47 - 473-bis.51 c.p.c.

Fase preliminare

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.47 c.p.c.	A. [Il funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo] verifica la competenza → eventuale dichiarazione di incompetenza <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Presenza</i> di figli minori: criterio della residenza abituale; ➤ <i>Assenza</i> di figli minori: Tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale.
Art. 473-bis.48 c.p.c.	B. [Il funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo] verifica l'allegazione dei documenti ex art. 473-bis.12.

Domanda cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Brevi osservazioni

A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 maggio 2015, n. 55, che ha ridotto i termini per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla data della comparizione dei coniugi nell'udienza presidenziale del procedimento di separazione, è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti.

Questa soluzione garantisce economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole).

Non è, peraltro, di ostacolo alla contemporanea proposizione delle due domande di stato, il rapporto di pregiudizialità, che impone il passaggio in giudicato dell'una domanda quale condizione per proporre l'altra²⁰.

²⁰ Cfr. *ex plurimis*, per la contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità, Cass. Civ., ord. 3 luglio 2018, n. 17392.

I dubbi riguardano, tuttavia, l'ambito applicativo di tale istituto, che testualmente è previsto per le sole domande di separazione e divorzio contenziose. Il tribunale di Treviso, il 31 maggio 2023 ha rinviato la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per l'esercizio della propria funzione nomofilattica, chiedendo se tale percorso sia disponibile anche in caso di domanda congiunta di separazione e divorzio. In caso di risposta affermativa, si aprirebbero nuovi scenari per la validità e l'efficacia per quei patti stipulati al momento della separazione e in vista del divorzio e che, ad oggi, vengono generalmente considerati nulli dalla giurisprudenza, per violazione di norme imperative.

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.49 c.p.c.	<p>Il giudice deve:</p> <p>A. Pronunciare sulla separazione;</p> <p>B. Pronunciare sul divorzio, solo decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione.</p> <p>C. Disporre eventualmente riunione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se il giudizio di separazione e quello di divorzio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi → applicare l'art. 40 c.p.c. ➤ In presenza di figli minori → applicare l'art. 473-bis.11, primo comma c.p.c. ➤ Se il procedimento di separazione e quello di divorzio pendono davanti allo stesso giudice → applicare l'art. 274 c.p.c. <p>D. Emettere la sentenza, con <i>capi autonomi</i> per le diverse domande.</p>

Pronuncia di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22, comma 1 c.p.c.

Brevi osservazioni

La norma prevede che, anche per i provvedimenti temporanei che statuiscono sull'affidamento della prole, si debbano rispettare i principi validi per tale istituto in generale. Ciò implica che anche in caso di affidamento esclusivo e super-esclusivo il genitore non affidatario debba essere in grado di mantenere il generale potere/dovere di vigilanza (ai sensi dell'art. 337-*quater*, ultimo comma, c.c.).

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.50 c.p.c.	<p>Il giudice:</p> <p>A. <i>deve</i> indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro;</p> <p>B. <i>può</i> formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti → in caso di accettazione, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.</p>

Domanda congiunta

Brevi osservazioni

L'articolo in esame introduce, in ossequio ai principi di delega, un rito unitario per i procedimenti su domanda congiunta di separazione, divorzio e ora anche per quelli di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Il ricorso dovrà contenere l'accordo, che sarà oggetto di vaglio nel merito con riguardo alla aderenza all'interesse dei figli, e perciò anche una serie di informazioni patrimoniali che saranno utili al giudice in questa attività di controllo.

Il *favor* per l'accordo tra i coniugi (o i genitori) emerge in particolare nell'ipotesi in cui il giudice ritenga tali accordi in contrasto con l'interesse dei figli: il tal caso, il giudice convoca le parti indicando le modificazioni da adottare, ma in caso di rifiuto non è più previsto (come era in passato per l'ipotesi del divorzio) il passaggio dal rito consensuale a quello contenzioso, bensì il solo rigetto, allo stato, della domanda e la possibilità per i genitori di presentare un nuovo accordo o di adire il giudice secondo la procedura di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c.

Il collegio si pronunzia con sentenza sia nelle ipotesi del divorzio sia (diversamente dal precedente modello processuale di cui all'articolo 711 c.p.c.) in quelle di separazione. La preferenza per la *sentenza* nel nuovo assetto – con una scelta che diverge da quella ipotizzata dalla Commissione Luiso e dalla legge delega – viene spiegata nei lavori preparatori con ragioni di coerenza sistematica e, in particolare, con la necessaria natura costitutiva della pronunzia di divorzio (v. da ultimo Cass. SS.UU. 6 luglio 2022, n. 21425) che non avrebbe reso possibile prevedere che il procedimento si potesse concludere con un decreto di omologazione delle condizioni concordate dalle parti. Tale scelta, tuttavia, fa sorgere alcuni dubbi circa la possibilità di continuare a utilizzare i rimedi contrattuali (secondo quanto indicato da Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761) e sulla loro coesistenza con la possibilità di impugnare la sentenza (che come tutte quelle in materia di famiglia avrà portata *rebus sic stantibus*, stante il dettato dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ma alla quale deve ritenersi applicabile la disciplina sull'appello *ex art. 473-bis.30 ss. c.p.c.*).

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.51 c.p.c.	<p><u>Fase preliminare</u></p> <p>A. Verificare la competenza: Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte;</p> <p>B. Verificare la presenza dei contenuti necessari del ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione anche delle parti; - Indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma; - Nonostante manchi un'indicazione espressa, si ritiene necessario verificare che al ricorso presentato con domanda congiunta sia allegato il "piano genitoriale" con l'indicazione degli impegni e le attività quotidiane dei figli, che ai sensi del comma 4 dell'art. 473-bis.12 c.p.c. dovrebbe essere allegato al ricorso con il quale vengono instaurati procedimenti relativi a minori. E del resto, altrimenti, l'autorità giudiziaria non

	<p>disporrebbe di elementi e informazioni indispensabili per valutare la congruità dell'accordo nella prospettiva dell'interesse dei figli (tanto più che in questa ipotesi l'ascolto del minore è solo eventuale²¹).</p> <ul style="list-style-type: none">- Indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti; <p>Sul punto, tuttavia, si nota che il comma 3 dell'art. 473-bis.51 c.p.c. espressamente accorda al giudice relatore il potere di invitare le parti, nel corso dell'udienza, a depositare la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 473-bis.12 c.p.c., dal che si potrebbe desumere che il deposito di siffatta documentazione non debba necessariamente avvenire già in sede di presentazione del ricorso.</p> <p>Tuttavia, un esito di questo tipo non pare auspicabile, ancora una volta nella prospettiva dell'accertamento dell'interesse dei figli degli accordi presentati (Cass., sent. 19 agosto 2015, n. 16909 e Cass., sent., 30 agosto 2019, n. 21839).</p> <ul style="list-style-type: none">- Condizioni inerenti ai rapporti economici.- Eventuale regolamentazione, totale o parziale, dei rapporti patrimoniali: si tratta di quei rapporti che sfruttano la separazione o il divorzio come mera occasione e non soggetti ad omologazione;- Eventuale richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con dichiarazione di non volersi riconciliare e deposito dei documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma. <p>[Le verifiche di cui ai punti A e B sono svolte dal funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento].</p> <p>C. A seguito del deposito, il presidente deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.</p> <p>D. Trasmissione degli atti al pubblico ministero (che ha tre giorni per</p>
--	---

²¹ Sul punto, vd le considerazioni di De Cristofaro, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "legge cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2022, 6, 1407.

esprimere il proprio parere).

→ [Il **funzionario UPP** che si occupa della tenuta del fascicolo verifica che il suddetto parere sia pervenuto entro il termine di legge]²².

E. All'udienza di comparizione il **giudice** deve sentire le parti:

→ *vogliono riconciliarsi*: il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione (art. 473-bis.21 comma 3 c.p.c.)

→ *non vogliono riconciliarsi*: ne prende atto e rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

F. Il **collegio** provvede con sentenza che provvede sullo *status* oltre che rendere efficaci gli accordi: sul punto

→ gli accordi *non contrastano* con gli interessi dei figli → *omologa*;

→ gli accordi *contrastano* con gli interessi dei figli → convoca le parti e indica le modificazioni da adottare → in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

Se si chiede la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai contributi economici in favore dei figli o delle parti:

- il **presidente** designa il relatore;
- il **relatore** deve:
 - acquisire il parere del pubblico ministero²³;
 - riferire in camera di consiglio;
 - disporre la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

²² Permangono dei dubbi interpretativi per quanto concerne, da un lato, l'ipotesi in cui il PM non trasmetta alcun parere, dall'altro, l'ipotesi in cui esso venga trasmesso oltre il termine dei 3 giorni prima dell'udienza. Nel primo caso, ipotizzando che il parere del PM sia obbligatorio, non si può che concludere per un rinvio dell'udienza in attesa del parere del PM. Nel secondo caso, invece, posta la natura ordinatoria del termine, potrà ritenersi che il parere sia stato validamente trasmesso.

²³ Vd *supra*, nota 20.

DISPOSIZIONI SPECIALI

C. PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Riferimenti normativi: artt. 473-*bis*.52 – 473-*bis*.58 c.p.c.

Brevi osservazioni

Gli articoli da 473-*bis*.52 a 473-*bis*.58 c.p.c. operano una sostanziale trasposizione all'interno del nuovo modello processuale delle disposizioni di cui agli articoli da 712 a 720-*bis* c.p.c., che vengono conseguentemente abrogati. Le norme presentano, comunque, degli adattamenti alla struttura del nuovo rito. Sono state, in particolare, eliminate tutte le formulazioni in cui era prevista un'attività autorizzativa da parte del tribunale. Sono state inoltre ampliate le funzioni del giudice relatore, ma permane – finché non sarà attivo il tribunale per le persone, i minori e le famiglie – la competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale.

La riforma ha, insomma, snellito ed uniformato le procedure sulle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, intervenendo su istituti che disciplinano diritti fondamentali dell'uomo, di fonte costituzionale.

Attività preliminare

Riferimenti normativi	Adempimenti
Artt. 473-<i>bis</i>.52 e 58 c.p.c.	<p>A. Verificare la competenza → eventualmente dichiarare l'incompetenza: è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio della persona nei cui confronti è proposta la domanda.</p> <p>B. Verificare la presenza dei contenuti necessari del ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ indicazioni di cui all'art. 473-<i>bis</i>. 12 o art. 473-<i>bis</i>.13 (se il ricorso è presentato dal pubblico ministero); ➤ nome, cognome e residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando [o dell'amministratore di sostegno]. <p>[Tali verifiche sono svolte dal funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento].</p>
Artt. 473-<i>bis</i>.53 e 58 c.p.c.	<p>C. Il presidente deve [con <i>decreto</i>]:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il giudice relatore; - fissare l'udienza per la comparizione davanti al relatore del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [o dell'amministrando] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. <p>D. Comunicare il decreto al pubblico ministero.</p>

Udienza di comparizione

Riferimenti normativi	Adempimenti
<p>Artt. 473-bis.53 e 58 c.p.c.</p>	<p>Attività espletata dal giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Acquisizione del parere delle altre persone citate, con interrogazione circa le circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione; B. Eventuale disposizione, anche d'ufficio, dei mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, tra cui assunzione di ulteriori informazioni 'interrogazione dei parenti prossimi dell'interdicendo/inabilitando/[amministrando] (art. 419 c.c.); C. [Eventuale nomina del consulente tecnico]; D. Esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [o dell'amministrando], eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Di regola, <i>in presenza</i>; ➤ Eccezione: se l'interdicendo o l'inabilitando [o l'amministrando] non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti. <p>Il giudice relatore, con <i>decreto</i>, anche d'ufficio, <u>nomina il tutore o il curatore provvisorio</u> → finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.</p>

DISPOSIZIONI SPECIALI

D. ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Riferimenti normativi: artt. 473-*bis*.59 - 473-*bis*.63 c.p.c.

La riforma ha trasposto all'interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle norme processuali dedicate ai procedimenti di assenza e per la dichiarazione della morte presunta, prima contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 721-729 c.p.c.).

Procedimento per la dichiarazione d'assenza

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-<i>bis</i>.59 c.p.c.	<p>A. Verificare la presenza dei contenuti necessari del ricorso: nome, cognome e residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>[Tale verifica è svolta dal funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento].</p> <p>B. Il presidente del Tribunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fissa <i>con decreto</i> l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso; ➤ Stabilisce il termine entro il quale il ricorrente deve provvedere alla notifica; ➤ Può ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. <p>C. Comunicare il decreto al pubblico ministero.</p> <p>[La comunicazione è fatta a cura della cancelleria o del funzionario UPP].</p> <p>D. Il giudice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ interrogare le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; ➤ assumere, se necessario, ulteriori informazioni; ➤ riferire in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Procedimento per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-<i>bis</i>.61 c.p.c.	<p>A. Verificare chi propone la domanda per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coloro che sarebbero eredi legittimi → Il tribunale provvede in

	<p>camera di consiglio;</p> <p>➤ Altri interessati → il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.</p> <p>[<i>Adempimento preliminare</i> → verificare la corretta instaurazione del contraddittorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se è correttamente instaurato, <i>nulla quaestio</i>; - se non è correttamente instaurato, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio a cura di chi ha proposto la domanda]. <p>B. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, determinare la cauzione o le altre cautele previste nell'art. 50 comma 5 c.c. e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'art. 53 c.c.</p>
--	--

Procedimento per la dichiarazione di morte presunta

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.62 c.p.c.	<p><u>Prima dell'udienza</u></p> <p>A. Verificare i contenuti necessari del ricorso: nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.</p> <p>B. Il presidente del Tribunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Deve designare [con <i>decreto</i>] un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, comma 2 c.p.c. ➤ Deve fissare un termine e ordinare che, entro detto termine, a cura del ricorrente, la domanda sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. → se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata. ➤ Può disporre altri mezzi di pubblicità. <p>C. Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente fissa con <i>decreto</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso; ➤ Il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura

	<p>del ricorrente.</p> <p>D. Comunicare il decreto al pubblico ministero.</p> <p><u>Udienza e decisione</u></p> <p>Il giudice:</p> <p>A. Deve interrogare le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti;</p> <p>B. Può disporre che siano assunte ulteriori informazioni;</p> <p>C. Deve riferire in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.</p>
--	--

Pubblicazione ed esecuzione della sentenza

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 473-bis.63 c.p.c.	<p>A. [Il giudice] dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.</p> <p>B. [Il giudice] può disporre altri mezzi di pubblicità.</p> <p>C. A seguito del deposito di copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto da parte di un interessato, la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza procede all'annotazione sull'originale.</p> <p>D. La cancelleria dà notizia, a norma dell'art. 133, comma 2, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.</p>

DISPOSIZIONI SPECIALI

E. DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI, INTERDETTI E INABILITATI

Riferimenti normativi: artt. 473-bis.64 - 473-bis.66 c.p.c.

Sono state trasposte all'interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche le disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, prima contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 732-734 c.p.c.).

Per queste specifiche ipotesi, resta la competenza del tribunale in camera di consiglio, con il parere preventivo e obbligatorio (seppure non vincolante) del giudice tutelare. In tal caso, dunque, quest'ultimo esercita una funzione consultiva, nell'autorizzazione di atti o nell'esercizio di attività nell'interesse dei minori, degli interdetti e degli inabilitati.

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.64 c.p.c.	<p>A. Il tribunale in camera di consiglio²⁴ pronuncia i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati.</p> <p>→ Verificare che assieme al ricorso con il quale sono richiesti questi provvedimenti sia prodotto il parere del giudice tutelare sul provvedimento da adottare.</p> <p>a. Se è prodotto dalla parte ricorrente, si può procedere con la decisione in merito al provvedimento;</p> <p>b. Se <i>non</i> è prodotto dalla parte ricorrente, il presidente [del Tribunale²⁵] deve richiederlo d'ufficio.</p> <p>[Tale verifica è svolta dal funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento].</p>
Art. 473-bis.65 c.p.c.	<p>B. Quando decide che la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati debba essere fatta ai pubblici incanti, il tribunale designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili e ordina le relative forme di pubblicità.</p>
Art. 473-bis.66 c.p.c.	<p>C. Quando riceve la comunicazione dell'ufficiale giudiziario in merito al fatto che al primo incanto non è stata fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato, il tribunale decide se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revocare l'autorizzazione;

²⁴ In assenza di una specifica indicazione di legge, si ritiene che si tratti del tribunale in composizione collegiale, posto che a quest'ultimo era attribuita la competenza per tutti i provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati, prima che la Riforma li assegnasse alla cognizione del giudice tutelare. Sul punto, si v. il Paragrafo III.

²⁵ Così si ricava da Franchi, *Il parere del giudice tutelare*, in RTDPC, 1954, 161 e Orlando, aggiornato da Canali, *Commentario al codice di procedura civile*, sub art. 732 c.p.c.



	<ul style="list-style-type: none">- disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore;- autorizzare la vendita a trattative private.
--	---

DISPOSIZIONI SPECIALI

F. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Riferimenti normativi: artt. 473-bis.67 – 473-bis.68 c.p.c.

Introdotta il rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie, vi è stata trasposta anche la disciplina relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi e, in particolare, quella relativa al patrimonio familiare (prima contenuta negli articoli 735-736 c.p.c.). In questo senso l'articolo 473-bis.67 c.p.c. riproduce il contenuto dell'articolo 735 c.p.c. L'articolo 473-bis.68 c.p.c. riproduce il contenuto dell'articolo 736 c.p.c.

In realtà, gli artt. 735 e 736 c.p.c. devono ritenersi tacitamente abrogati, giacché si riferivano ad azioni previste dal codice civile (artt. 174 e 176), già abrogate dagli artt. 48 e 54 della l. 151 del 1975, che aveva soppresso l'istituto del patrimonio familiare e radicalmente modificato le regole sull'amministrazione del fondo patrimoniale, introducendo – per l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale – un rinvio alle norme relative all'amministrazione della comunione legale, con l'eccezione prevista dall'art. 169 c.c. per l'alienazione dei beni del fondo, se non altrimenti concordato. Lo stesso vale per la gestione del fondo in un momento successivo allo scioglimento del matrimonio, dal momento che l'art. 171 c.c. prevede che sia il giudice a dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo, successivamente allo scioglimento del matrimonio e in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 227 della l. 151 del 1975, tuttavia, le doti ed i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della legge di riforma continuano a essere disciplinati dalle norme anteriori. È, dunque, solo limitatamente a tali casi che le norme possono mantenere un significato.

Riferimenti normativi	Adempimenti
Art. 473-bis.67 c.p.c.	<p>A. Verificare che la richiesta di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare provenga dal soggetto legittimato a proporla, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti o dal pubblico ministero, se si tratta del caso di cui all'art. 174 c.c.²⁶; ➤ da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero, se si tratta del caso di cui all'art. 176 c.c.²⁷

²⁶ Dispone l'art. 174 c.c.: Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

²⁷ Dispone l'art. 176 c.c.: (1) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite. (2) Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli. (3) Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.

	[Tale verifica è svolta dal funzionario UPP nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo e di redazione della scheda del procedimento].
Art. 473- bis.68 c.p.c.	<p>B. Il presidente del Tribunale, con <i>decreto</i>, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ fissare la data di comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato;➤ stabilire il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. <p>C. Il presidente del Tribunale o il giudice designato, dopo l'audizione delle parti, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ assumere le informazioni ritenute opportune;➤ riferire sulla domanda al Tribunale. <p>D. Il tribunale decide in camera di consiglio, con <i>ordinanza</i> non impugnabile.</p>

Ai sensi del comma 2 dell'art. 175 c.c., se vi sono figli minorenni, il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.

DISPOSIZIONI SPECIALI

G. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Riferimenti normativi: artt. 473-*bis*.69 - 473-*bis*.71 c.p.c.

Brevi osservazioni

In occasione della sua introduzione, la normativa concernente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata inserita in parte nel codice civile (articoli 342-*bis* e 342-*ter*, per i profili sostanziali, in ordine ai presupposti e ai contenuti della tutela) e in parte nel codice di procedura civile (articolo 736-*bis*, per i profili processuali in senso stretto). Con l'introduzione del procedimento unico in materia di persone, minorenni e famiglie, il legislatore ha ritenuto di trasferire tutta la disciplina in materia, con alcune lievi modifiche, all'interno del codice di procedura civile (articoli 473-*bis*.69, 70 e 71 c.p.c.), introducendo una quinta sezione, rubricata "Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari".

Più in particolare, l'articolo 473-*bis*.69 c.p.c. riproduce l'articolo 342-*bis* c.c. (da ritenersi tacitamente abrogato). La norma, nell'inciso finale del comma primo, amplia l'ambito applicativo della norma previgente, ammettendo l'adozione dei provvedimenti anche quando la convivenza tra autore dell'illecito e vittima sia cessata.

L'articolo 473-*bis*.70 c.p.c. riproduce, con lievi variazioni letterali, l'articolo 342-*ter* c.c. (da ritenersi anch'esso tacitamente abrogato), (1) aggiungendo la possibilità di prorogare l'efficacia dell'ordine di protezione, in presenza di "gravi motivi", anche su istanza del pubblico ministero quando siano coinvolti dei minori; (2) escludendo l'intervento dei centri di mediazione familiare in alternativa ai servizi sociali del territorio (soluzione criticata da quanti hanno notato che questi ultimi potrebbero non essere adeguatamente efficienti).

Riferimenti normativi	Adempimenti
Artt. 473-<i>bis</i>. 69 e 70	<p><u>Adempimenti sostanziali (e verifica della competenza)</u></p> <p>A. Il giudice ordinario adotta, in composizione monocratica e in camera di consiglio, con <i>decreto</i>, un ordine di protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se vi è istanza di parte; - se la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente; - anche se la convivenza è cessata. <p>B. Il giudice del tribunale per i minorenni adotta, in composizione monocratica e in camera di consiglio, con <i>decreto</i>, un ordine di protezione:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - se vi è istanza di parte o del PM; - se la condotta del coniuge o di altro convivente può arrecare pregiudizio ai minori²⁸; - [anche se la convivenza è cessata]. <p>→ Con l'ordine di protezione, il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa; b. dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole; c. <i>ove occorra</i>, prescrive al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute; d. <i>può</i> disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; e. <i>può</i> disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. <p>→ Nel decreto, il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni stabilisce la durata dell'ordine di protezione.</p> <p>→ Nel decreto, il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni stabilisce le modalità di attuazione dell'ordine di protezione.</p> <p>→ Il giudice ordinario o il giudice presso il tribunale per i minorenni emana con decreto i provvedimenti più opportuni per l'attuazione</p>
--	--

²⁸ A parere della dottrina maggioritaria, presupposto per l'adozione dell'ordine di protezione da parte del tribunale dei minorenni è il solo potenziale pregiudizio che la condotta del coniuge o di altro convivente può arrecare ai minori; non è necessario che essa sia contestualmente in grado di arrecare pregiudizio all'altro genitore. Sulla scorta di questa interpretazione, la dottrina, già all'indomani dell'introduzione degli ordini di protezione con L. 154 del 2001, evidenziava una difficoltà di coordinamento tra la relativa disciplina e quella delle azioni di cui agli artt. 330 e 333 c.c. (vd R. Pacia Depingente, *Presupposti soggettivi degli ordini di protezione e problemi di coordinamento con gli artt. 330 e ss. c.c.*, in *Famiglia*, 2004, 759 e ss.).

dell'ordine di protezione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Adempimenti procedurali in senso stretto

A. Verificare la competenza del tribunale adito con ricorso → deve trattarsi del tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante

[Se il procedimento è avviato dinanzi al tribunale ordinario, tale verifica può essere svolta dal **funzionario UPP** nell'ambito della sua attività di studio del fascicolo].

B. Il **presidente del tribunale** [ordinario o per i minorenni] designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso.

C. Il **giudice** ordinario o il **giudice** presso il tribunale per i minorenni:

➤ se *non* vi è urgenza, sente le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

➤ se vi è urgenza, assume ove occorra sommarie informazioni e adotta immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

→ All'udienza il **giudice** conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Paragrafo VI

IL RECLAMO AVVERSO LE AUTORIZZAZIONI NOTARILI

Riferimenti normativi: art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 149 del 2022 e art. 739 c.p.c.

Brevi osservazioni

L'art. 21, d.lgs 149 del 2022 prevede la possibilità per le parti di rivolgersi al notaio rogante invece che al giudice per ottenere alcune autorizzazioni.

Il provvedimento non è però in questo caso immediatamente efficace e può essere oggetto di reclamo. Perciò, rispetto a questo specifico profilo verrà analizzato in questa sede.

L'art. 21, comma 5, che specificamente riguarda il regime delle impugnazioni, si presta, in astratto, a una duplice interpretazione. Può, infatti, ritenersi che il giudice dell'impugnazione vada identificato con quello:

- a. innanzi al quale si sarebbe impugnato il provvedimento giudiziale di autorizzazione;
- b. o a cui si sarebbe potuta richiedere l'autorizzazione.

Maggiormente aderente alla lettera ed alla *ratio* della disposizione in esame è la prima soluzione ermeneutica: il legislatore ha inteso assoggettare l'autorizzazione del notaio al medesimo regime impugnatorio dell'autorizzazione del giudice. Al fine di individuare il giudice dinanzi al quale deve essere proposto il reclamo occorre perciò fare riferimento alla previsione, di carattere generale, di cui all'art. 739 c.p.c. in base al quale «contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio».

Dunque, l'autorizzazione notarile che tiene luogo dell'autorizzazione che sarebbe stato competente a pronunciare il giudice tutelare sarà impugnabile dinanzi al tribunale ordinario, che pronuncia in camera di consiglio. Solo qualora dovessero ricorrere ipotesi in cui il notaio sia legittimato a rilasciare autorizzazioni che rientrino nella competenza del tribunale, il reclamo andrà proposto dinanzi alla corte d'appello.

Riferimento normativo	Adempimenti
Art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 149 del 2022 e art. 739 c.p.c.	<p>A. Il giudice decide in merito al reclamo avverso le autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione rilasciate dal notaio rogante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in composizione monocratica, se il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio; - in composizione collegiale, in tutti gli altri casi. <p>➔ Il termine per proporre reclamo è di <u>20 giorni</u>, in pendenza dei quali l'autorizzazione rilasciata dal notaio non è efficace.</p>